Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 397

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 luglio 2020

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 6) . . . . . *Pag.* 5
Plenaria . . . . . » 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 7
Plenaria . . . . . » 8

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 20

3ª - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75) . . . . . » 28

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 29

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 33

6ª - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61) . . . . . » 40

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120) . . . . . » 41
Plenaria . . . . . » 41

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . » 51

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . » 53

10ª - Industria, commercio, turismo:

Plenaria . . . . . » 68

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . *Pag.* 73
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 76

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 88
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) . . . . . » 111
Plenaria . . . . . » 111
Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 120
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:
Plenaria . . . . . » 122
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:
Plenaria . . . . . » 124

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 126

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 21 luglio 2020

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione Dadone e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente COLTORTI comunica che – con riferimento al disegno di legge n. 1883 – gli Uffici di presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, hanno convenuto – nella riunione tenutasi questa mattina – di fissare per domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 14, il termine per la presentazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi dei soggetti da audire e per martedì 4 agosto, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il senatore DE FALCO *(Misto)* sottolinea l'esigenza di garantire un lasso di tempo sufficiente tra lo svolgimento delle audizioni e il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente COLTORTI fa presente che la valutazione sollecitata dal senatore De Falco è stata già compiuta dagli Uffici di presidenza riuniti che erano convocati nella mattinata appositamente per programmare i lavori delle Commissioni riunite sul disegno di legge n. 1883 e che hanno convenuto la tempistica che è ora oggetto di comunicazione in sede plenaria.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* chiede come sia possibile che, non essendo stato il provvedimento ancora incardinato, sia già stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente COLTORTI fa presente che è del tutto usuale – tanto più nell'esame di provvedimenti sottoposti a termini costituzionali e regolamentari quali i disegni di legge di conversione dei decreti-legge – che l'inizio dell'esame sia preceduto da un Ufficio di presidenza nel corso del quale i rappresentanti dei Gruppi discutono e convengono sulla tempistica dell'esame stesso. Tanto premesso, comunica che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate domani mattina, alle ore 9, per l'esame del provvedimento.

Le Commissioni riunite prendono atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente COLTORTI comunica che le Commissioni riunite sono convocate domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 21 luglio 2020

Sottocommissione per i pareri

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, esaminato il disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* sarebbe opportuno, con riferimento alle «specifiche procedure concorsuali abilitanti», specificare nel criterio di delega se tali procedure possano essere diverse da quelle generali per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria. Inoltre, sarebbe preferibile utilizzare l'espressione «procedure di concorso»;

– all'articolo 1, comma 2,

nell'ambito del procedimento di adozione del decreto legislativo previsto dal comma 1, dovrebbe essere indicato, quale proponente, il Ministro dell'istruzione in luogo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con riferimento al coinvolgimento della Conferenza unificata, sarebbe preferibile prevedere lo strumento dell'intesa in luogo di quello del parere, in ragione delle competenze regionali in materia di disabilità e comunali in materia di edilizia scolastica.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, esaminato l'ulteriore emendamento 3.4 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,55.

Plenaria

170ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII)
Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI *(M5S)* ricorda che il Programma nazionale di riforma 2020 (PNR), che costituisce la terza sezione del Documento di economia e finanza, è stato presentato successivamente all'approvazione del Programma di stabilità 2020 in quanto, come riporta il Governo nel testo, di fronte all'emergenza causata dal COVID-19, l'Esecutivo ha deciso di concentrarsi prioritariamente sulle misure di sostegno a famiglie e imprese, e sulle conseguenti necessità finanziarie. Si è inoltre ritenuto necessario avere una maggiore visibilità sull'evoluzione dell'epidemia in Italia e sulla successiva «fase due» di graduale riapertura dell'economia.

La diversa collocazione temporale del PNR, peraltro, ha consentito di rapportare le politiche del Governo e le iniziative di riforma non solo alle Raccomandazioni specifiche del Consiglio Europeo al Paese (CSR) approvate nel 2019, ma anche alla proposta da parte della Commissione europea per le Raccomandazioni 2020.

Nel documento, che rappresenta il primo passo verso la definizione operativa del *Recovery Plan* dell'Italia nel quadro della complessiva strategia di riforma del Paese, i programmi del Governo vengono aggiornati alla luce delle iniziative dell'Unione europea – di cui il testo dà brevemente conto – per rispondere alla crisi e rilanciare le economie dei Paesi membri.

Al riguardo, di interesse della Commissione è il fatto che all'interno dello *European Recovery Instrument* (denominato ora «*Next Generation EU*» e la cui negoziazione si è chiusa questa mattina), è previsto, tra le altre misure, il rafforzamento di RescEU, il meccanismo dell'Unione di protezione civile, che sarà ampliato e potenziato così da attrezzare l'Unione per le crisi future e permetterle di farvi fronte: da precisare che il budget riportato dal documento, di 3,1 miliardi, a seguito della trattativa nel Consiglio europeo è stato ridotto a 1,9 miliardi, anche se ulteriori 1,1 miliardi saranno allocati dal bilancio UE.

Per quanto riguarda le politiche di rilancio del Paese, viene ricordato che il 12 giugno il Comitato di esperti in materia economica e sociale coordinato da Vittorio Colao ha consegnato al Governo un ampio Rapporto intitolato «Iniziative per il Rilancio – Italia 2020-2022», accompagnato da 102 schede di approfondimento. Successivamente, dal 13 al 20 giugno, si è svolta un'ampia consultazione con tutti gli stakeholder nei cosiddetti Stati generali, che hanno apportato molteplici stimoli e contenuti all'elaborazione del Piano di Rilancio del Governo. Il Piano si basa su un'ampia ed equilibrata analisi dei punti di forza e dei ritardi del Paese nel contesto della crisi senza precedenti causata dalla pandemia ed è co-

struito intorno a tre linee strategiche: modernizzazione del Paese; transizione ecologica; inclusione sociale e territoriale e parità di genere.

Per i profili di competenza della Commissione affari costituzionali, occorre notare che la prima linea «modernizzare il Paese» viene intesa, innanzi tutto, come disporre di una pubblica amministrazione efficiente, digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata, veramente al servizio del cittadino. Quanto invece alla realizzazione della parità di genere, questa richiede di intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione in essere nei confronti delle donne, che riguardano, prioritariamente, la partecipazione al mondo del lavoro, ma anche l'uguaglianza di genere nelle posizioni decisionali a livello politico, economico e sociale.

Le tre linee strategiche del Piano verranno attuate attraverso nove direttrici di intervento, molte delle quali investono le competenze della Commissione:

1) un Paese completamente digitale.
2) un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti.
3) un Paese più verde e sostenibile.
4)un tessuto economico più competitivo e resiliente.
5) un piano integrato di sostegno alle filiere produttive.
6) una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.
7) maggiori investimenti in ricerca e formazione.
8) un'Italia più equa e inclusiva.
9) un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente.

I principali contenuti del Piano di Rilancio sono stati illustrati dal Governo nel corso degli Stati generali e saranno successivamente oggetto di una stesura completa che incorporerà anche le risposte alle nuove Raccomandazioni del Consiglio europeo e confluirà nel Programma nazionale di riforma del prossimo anno.

In questo contesto, un passaggio è dedicato al trattamento dei dati personali, tema trasversale di rilevanza per molti dei temi affrontati, dalla salute all'evasione fiscale. Il Governo afferma che esso deve essere affrontato con pragmatismo, riconoscendo che il principio fondamentale da difendere è il giusto e proporzionato utilizzo dei dati per finalità di interesse pubblico, quali la protezione della salute o il contrasto all'evasione fiscale e alla criminalità: il pieno utilizzo e l'interoperabilità delle banche dati e delle capacità di calcolo disponibili all'interno della pubblica amministrazione, nel completo rispetto dei diritti dei cittadini, è di importanza cruciale per migliorare l'efficacia e l'equità delle politiche pubbliche.

Il documento passa poi in rassegna le misure adottate per l'emergenza Covid-19. Tra queste, oggetto di una dettagliata descrizione, vanno ricordate, per quanto di competenza della 1ª Commissione, quelle a favore degli enti territoriali, che hanno subito una notevole riduzione delle entrate nel periodo di chiusura e al contempo hanno fornito un importante supporto a rispettivi territori:

al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, è stato istituito un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi, di cui 3 miliardi in favore dei Comuni e 0,5 miliardi in favore delle Province e delle Città metropolitane;

al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse per le funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, viene istituito un fondo di 1,5 miliardi per l'anno 2020;

si è provveduto al reintegro dei 400 milioni del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l'emergenza alimentare all'anticipazione dell'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le Città metropolitane per l'anno 2020;

è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi, destinato a concedere anticipazioni a Regioni, Province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili;

è stata prevista una specifica moratoria applicata nei confronti degli enti locali per aderire al nuovo piano di rinegoziazione dei mutui attraverso la Cassa depositi e prestiti.

Il documento passa poi alla Strategia di riforma nelle aree prioritarie e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche (CSR) formulate dal Consiglio all'Italia nel luglio 2019.

All'interno della «Priorità 2: mercato del lavoro, scuola e competenze», occorre ricordare le politiche per l'eliminazione dei divari di genere: tra gli obiettivi prioritari definiti dal Governo rientrano le politiche a favore del rafforzamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e il rispetto del principio costituzionale della parità di genere nelle retribuzioni. Proseguiranno, altresì, gli interventi volti a promuovere la piena partecipazione delle donne ai processi decisionali e più in generale alla vita economica e politica, anche con riferimento alla leadership, in linea con la legge di bilancio per il 2020, che proroga da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato e che rafforza il criterio di riparto degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi.

Nell'ambito della «Priorità 3: politiche sociali, sostegno alle famiglie e lotta alla povertà», è da menzionare il Piano strutturale e integrato di politiche familiari. Partendo dal presupposto che l'Italia è afflitta ormai da diversi anni da un quadro generale di severa crisi demografica (in termini di fecondità, con 1,29 figli per donna, il Paese si attesta ben al di sotto della media di 1,56 dell'Unione europea), il superamento di questa situazione di criticità è una questione di interesse nazionale di prioritaria rilevanza. Per questo motivo, il Governo dà conto di avere presentato un disegno di legge, il *Family act*, che delega l'Esecutivo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia per sostenere, compati-

bilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la natalità con un supporto economico protratto fino a quando il giovane acquisirà l'indipendenza economica dalla famiglia d'origine.

Nell'ambito della stessa priorità, in materia di politiche per le persone con disabilità, è stato varato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 il primo Piano per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021. Il Piano traccia un percorso graduale volto a rafforzare gli interventi in favore delle persone non autosufficienti gravi e gravissime nell'ottica della definizione di livelli essenziali delle prestazioni. Per la realizzazione del Piano sono destinati oltre 1,7 miliardi nel triennio. Tra le misure messe in campo dal Governo, un impatto positivo in materia di disabilità potrà derivare dal disegno di legge delega sulla disabilità (già previsto quale collegato alla legge di bilancio per il 2020) che, nel disciplinare in modo organico i profili connessi alla tutela e all'inclusione sociale delle persone con disabilità, disegnerà una serie di interventi e misure a loro favore. A tale finalità sono dedicate le risorse finanziarie stanziate con la legge di bilancio per il 2020 sul nuovo Fondo per la disabilità e la non autosufficienza. Si cercherà di rafforzare non solo le misure di assistenza sul territorio e di sostegno al reddito per garantire un più efficace soddisfacimento dei bisogni della vita delle persone con disabilità, ma anche di superare le barriere che ne impediscono la partecipazione al mercato del lavoro su una base di eguaglianza con gli altri. L'emergenza sanitaria in corso, inoltre, ha rivelato quanto sia essenziale la possibilità di accedere e utilizzare i servizi digitali: l'accessibilità e la fruibilità dei siti web o applicazioni mobili devono divenire in via ordinaria principi e tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza, estendendo gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati.

Passando alla «Priorità 4: produttività, competitività, giustizia e settore bancario», vengono innanzi tutto all'attenzione le misure in materia di semplificazioni e capacità amministrativa. La semplificazione amministrativa e normativa è stata individuata dal Governo come fulcro del rilancio della macchina amministrativa: le complicazioni burocratiche rappresentano infatti un costo insostenibile per i cittadini e per le imprese e rendono il Paese poco appetibile agli occhi degli investitori. Verrà predisposto un pacchetto di azioni rapide in materia, realizzando un'agenda per la semplificazione che raccolga e faccia tesoro delle esperienze positive e delle best practice nazionali e internazionali in collaborazione con gli stakeholder, le Regioni e gli enti locali.

Nella consapevolezza che l'inflazione normativa rappresenta un intralcio alla competitività del Paese, verrà avviata una fase di riordino e di codificazione per riuscire a semplificare quella normativa che oggi risulta sovrapposta e frammentata. Si partirà dalla normativa sull'anticorruzione e la trasparenza per la quale è stata già istituita una commissione di

esperti ad hoc. Attraverso il rilancio del bilancio degli oneri inoltre, il Governo intende migliorare la valutazione dell'impatto della regolamentazione, dato che, spesso, persino le procedure di semplificazione si sono tradotte in maggiori oneri. In questo ambito rientra anche il lancio di strumenti come la piattaforma «ParteciPA» e del portale unico delle consultazioni (consultazioni.gov.it), necessari non solo per raccogliere informazioni ed elementi conoscitivi, ma anche per valutare gli effetti ex post delle decisioni già adottate.

Sono previsti interventi per la semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure autorizzative e di controllo, mirando ove possibile a sostituire i controlli ex ante con controlli ex post, favoriti anche dalle tecnologie digitali che garantiscono trasparenza e immodificabilità delle attività svolte.

Il già avviato processo di ringiovanimento delle amministrazioni pubbliche verrà selettivamente orientato alla copertura prioritaria delle carenze di professionalità tecniche, informatiche e manageriali, sulla base di una rigorosa ricognizione dei fabbisogni. Il Governo promuoverà un complessivo aggiornamento e ammodernamento delle procedure concorsuali, teso anche a velocizzare e semplificare la presentazione della documentazione attraverso un supporto tecnologico dedicato («Portale del reclutamento»); si incentiveranno forme di selezione più snelle svolte mediante un uso diffuso di procedure telematiche finalizzate al reclutamento, in tempi ridotti, delle professionalità richieste.

La digitalizzazione deve diventare, secondo il Governo, un volano del processo di riforma, sia dal punto di vista dell'efficienza, sia dal punto di vista dell'efficacia, per migliorare i servizi. Inoltre, per tenere conto delle esigenze dei Comuni, soprattutto di quelli più piccoli, sono stati definiti nuovi criteri per concedere più flessibilità nelle capacità assunzionali in base a fattori non solo economici ma anche di popolazione. Verranno promosse delle campagne di comunicazione e di promozione istituzionale per avvicinare i giovani alla macchina amministrativa e rendere la carriera pubblica più appetibile.

Mettendo a sistema l'esperienza realizzata nel corso dell'emergenza epidemiologica, la quota di lavoratori pubblici coinvolti nello *smart working* arriverà sino al 50 per cento del personale impegnato in attività compatibili con il lavoro agile (dall'attuale 10 per cento), favorendo la diffusione di una modalità di organizzazione del lavoro focalizzata sulla produttività per obiettivi invece che sulle ore lavorate. Particolare attenzione verrà dedicata anche alla riforma della comunicazione e informazione delle pubbliche amministrazioni, che sono da considerare strategiche, unitamente alla trasparenza, perché finalizzate a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Si lavorerà dunque per valorizzare l'utilizzo, da parte delle amministrazioni, della comunicazione pubblica come leva strategica essenziale nella gestione dell'immagine dell'ente e nella relazione con il cittadino e gli stakeholder, anche attraverso le nuove piattaforme digitali, permettendo sia maggior efficacia sia ri-

sparmi di tempo e risorse economiche per i cittadini e le imprese. A tal fine è stato avviato un gruppo di lavoro.

In via immediata e con ripercussioni di tipo sistemico si intende intensificare l'applicazione del principio «*once only*», vigente nell'ordinamento italiano da oltre venti anni ed espressamente richiamato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio): le pubbliche amministrazioni non devono chiedere al cittadino e all'impresa dati e documenti che già possiedono o possono reperire da altre pubbliche amministrazioni. A tal fine andrà effettivamente assicurata la interoperabilità delle banche dati delle PA, anch'essa da tempo prevista dall'ordinamento, se del caso anche intervenendo con poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti. Si intende anche conseguire un effettivo miglioramento del livello di qualità del linguaggio della burocrazia, anche introducendo corsi webinar, una efficace modulistica standard, nuovi manuali di stile e la fruibilità dei siti istituzionali. Si proseguirà nel percorso di valorizzazione della performance organizzativa, in quanto direttamente collegata all'effettiva capacità delle pubbliche amministrazioni di soddisfare i bisogni dei cittadini. Si introdurranno regole e incentivi volte a privilegiare, nel rispetto delle leggi, l'orientamento ai risultati, al miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi pubblici. In questo scenario si colloca il tema del potenziamento degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) e, in tale direzione, è in corso di predisposizione un intervento normativo per accrescerne l'indipendenza.

Il Governo si sofferma anche sul tema dell'autonomia differenziata e della deflazione del contenzioso costituzionale: l'emergenza sanitaria ed economica ha dimostrato che lo sforzo congiunto di Stato, Regioni ed enti locali e la loro costante interlocuzione, nella piena attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, consentono di superare gravi difficoltà. L'emergenza sanitaria ha inoltre evidenziato quanto possa essere importante la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, assicurandone la loro omogeneità. Pertanto, nell'ambito del processo di realizzazione dell'autonomia differenziata, che il Governo intende proseguire, obiettivo prioritario sarà quello della definizione preliminare dei livelli essenziali nelle materie oggetto di autonomia. Inoltre, si continuerà nel processo di definizione di strumenti perequativi, finalizzati alla riduzione del divario tra il Nord e il Sud del Paese, in modo da rendere possibile la realizzazione del processo dell'autonomia attuando al contempo i principi di coesione e di solidarietà nazionale. Ulteriore obiettivo è proseguire nella definizione delle iniziative (normative o concertative) finalizzate alla riduzione del contenzioso costituzionale avente ad oggetto le leggi delle Regioni e delle Province autonome, anche mediante l'introduzione di strumenti normativi di conciliazione e prevenzione dei conflitti.

In tema di innovazione e digitalizzazione della PA. Viene notato come la pubblica amministrazione, presenta un sistema decentralizzato che genera non poche difficoltà per una coerente implementazione dell'agenda digitale: la frammentazione degli interventi, le duplicazioni, la

scarsa interoperabilità e integrazione dei servizi sviluppati hanno indotto il Governo a modificare la *governance*: sono stati previsti nuovi meccanismi per assicurare una più efficace implementazione della strategia di trasformazione digitale nel suo complesso e, inoltre, le competenze del «team per la trasformazione digitale» della Presidenza del Consiglio dei ministri sono state trasferite al Presidente del Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo ha, a sua volta, delegato il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. La strategia di innovazione affonda le radici negli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, dalla quale nascono le tre sfide principali che il Governo si è posto nel Piano di azione 2025. Il Piano prevede che tali sfide verranno realizzate attraverso 20 azioni chiave per trasformare il Paese, che vanno dalla identità digitale, all'*open innovation* nella pubblica amministrazione, al *procurement* per l'innovazione, all'intelligenza artificiale al servizio dello Stato anche nella gestione di beni demaniali. Nell'ottica di rilanciare la semplificazione mediante il rafforzamento dell'utilizzo delle tecnologie digitali per l'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, si intende potenziare l'offerta di servizi in rete e il sistema di identità digitale anche attraverso la promozione dell'uso delle stesse ai fini dell'identificazione degli utenti, consentendo l'accesso ai servizi on line previa identificazione attraverso il sistema SPID e la carta di identità elettronica (CIE), quale piattaforma abilitante per realizzare la digitalizzazione del Paese. A tal fine si intende supportare le piattaforme tecnologiche infrastrutturali e le relative iniziative di trasformazione digitale. I relativi servizi dovranno essere in *cloud*, resi fruibili in modalità digitale e sostenuti da progetti di trasformazione digitale al fine di superare impedimenti di natura tecnologica e consentire la riduzione del *digital divide*. L'intervento più radicale e innovativo riguarda la creazione dell'applicazione «io.italia.it» (Progetto IO), che cambierà radicalmente il modello di interazione tra cittadino e pubblica amministrazione. La realizzazione del «Progetto IO» consente di garantire la centralità del cittadino che potrà ricevere messaggi, documenti e notifiche delle scadenze, chiedere informazioni e certificati, impostare le proprie preferenze e pagare la pubblica amministrazione in maniera semplice e intuitiva. L'applicazione sarà il prodotto dell'integrazione delle componenti previste dal Piano triennale, tra cui le piattaforme abilitanti SPID e PagoPA. A ciò si affiancherà la realizzazione del servizio volto a consentire a tutti i cittadini di eleggere il proprio domicilio digitale, che sarà integrato all'interno del «Progetto IO».

In questo contesto, si rendono necessari interventi di semplificazione, coordinamento e rafforzamento degli strumenti di gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, riconducendolo ad una piattaforma unica nazionale, già prevista in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (sotto cui opera peraltro il sistema di protezione civile e il DIS), al fine di garantire a tutte le pubbliche amministrazioni di consultare e accedere con immediatezza ai dati detenuti da altre amministrazioni ed evitare quindi di dover chiedere al cittadino la stessa informazione o il medesimo dato già richiesto e detenuto (secondo la logica cosiddetta

once only). Inoltre, al fine di garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati e dei servizi digitali dell'amministrazione statale, regionale e locale, si intende affidare al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con l'AgID e la Conferenza unificata, il compito di adottare linee guida di condotta tecnologica per le amministrazioni, al fine di individuare modalità virtuose, comuni e omogenee di elaborazione, sviluppo e attuazione dei progetti di trasformazione tecnologica e di sviluppo dei servizi digitali, nonché indicazioni per l'acquisto degli strumenti tecnologici e la relativa progettazione.

Il Governo ha definito tre direttrici di intervento per realizzare gli obiettivi dell'agenda digitale: *i)* l'inclusione digitale per i cittadini, le imprese e la PA; *ii)* la costituzione di un ecosistema culturale, regolamentare ed economico capace di supportare lo sviluppo di imprenditoria innovativa e *iii)* l'attrazione degli imprenditori stranieri e la contaminazione tra le attività imprenditoriali, di ricerca e sperimentazione.

Il documento include un'appendice nella quale viene dato conto, nel dettaglio, delle misure già adottate dal Governo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica, il Governo ha trasmesso alle Camere l'allegato alla sezione II del Documento di economia e finanza concernente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente contenute nello stesso DEF 2020.

Alla luce di quanto sopra, preannuncia che proporrà di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole, chiedendo tuttavia di rinviare la votazione ad altra seduta, al fine di raccogliere eventuali osservazioni.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, in considerazione della complessità del Documento all'esame, ritiene opportuno far slittare la votazione alla prossima settimana.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* osserva che sarebbe preferibile concludere l'esame in sede consultiva del Documento in titolo entro giovedì 23 luglio, per evitare sovrapposizioni con l'esame del disegno di legge n.1883, recante semplificazioni, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1ª e 8ª.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(865) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – INIZIATIVA POPOLARE – Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 5 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* osserva che gli emendamenti presentati sono condivisibili, in quanto volti a superare alcune delle criticità segnalate nel corso delle audizioni. Anticipa, tuttavia, che proporrà un proprio emendamento, in qualità di relatore, per recepire tutti i rilievi proposti dai soggetti auditi, anche quelli non inseriti negli emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* esprime soddisfazione per la valutazione positiva del relatore sulle proposte di modifica di cui è firmatario. Ritiene che possa realizzarsi una convergenza su un eventuale emendamento del relatore di questo tenore, purché però tale proposta di modifica non finisca per assorbire gli emendamenti presentati dall'opposizione.

Passa quindi a illustrare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, volti a modificare l'espressione «grave e permanente» riferita allo svantaggio naturale derivante dalla insularità. Infatti, con l'aggettivo «grave» si rischia di limitare la platea dei beneficiari del provvedimento, mentre sarebbe inopportuno definire «permanente», e quindi definitiva, una condizione di svantaggio che, al contrario, il disegno di legge costituzionale intende rimuovere.

Infine, con gli emendamenti 1.4 e 1.5 si intende considerare, oltre alle isole marittime, anche quelle lagunari, lacustri e fluviali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 22 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 865

Art. 1.

1.1

LUNESU, AUGUSSORI, GRASSI

Al comma 1, sostituire le parole: «il grave e permanente» *con la seguente:* «lo».

1.2

LUNESU, AUGUSSORI, GRASSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «grave e».

1.3

LUNESU, AUGUSSORI, GRASSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e permanente».

1.4

AUGUSSORI, LUNESU, GRASSI, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «naturale derivante dall'insularità», *con le seguenti:* «insito nella condizione naturale di isola marittima, lagunare, lacustre e fluviale».

1.5

AUGUSSORI, LUNESU, GRASSI, MARIN

Al comma 1, dopo la parola: «insularità»*, inserire le seguenti:* «marittima, lagunare, lacustre e fluviale».

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria

184ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* fa presente che sta per avere inizio una riunione del proprio Gruppo parlamentare e richiede che i lavori siano rinviati ad altra seduta per consentirgli di prendervi parte.

Il PRESIDENTE fa presente che la seduta è stata regolarmente convocata; raccolti gli orientamenti dei Gruppi in ordine al fatto che i lavori si prevedono di durata assai breve, conclude per mantenere la seduta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice EVANGELISTA *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo che reca modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; si compone di un solo articolo, di un unico comma. Il disegno di legge muove dalla constatazione di una disfunzione tra l'assolvimento dell'imposta e l'utilizzo della sentenza registrata. Nella pratica corrente la parte soccombente non versa

l'imposta e la parte vincitrice della causa civile si fa carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, pur di poter ottenere la utilizzabilità dell'atto giudiziario. In tal caso, i mezzi giudiziari per rivalersi sulla parte soccombente sono molto onerosi e in caso di mancato versamento l'Agenzia delle entrate riscossione si rivolge ad entrambi le parti. Per tali motivi con il disegno di legge si propone di prevedere che le spese relative al versamento dell'imposta di registro siano attribuite alla parte soccombente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad esprimere parere non ostativo.

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo sull'emendamento 6.300)

La relatrice EVANGELISTA *(M5S)* illustra l'emendamento 6.300 del relatore, che impatta sull'articolo 6 comma 2 del testo del disegno di legge (testo che già ricevette un parere favorevole con osservazioni dalla sottocommissione pareri il 2 luglio 2019). L'articolo 6 al comma 1 specifica che le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di legge; il successivo comma 2 commina all'impresa produttrice che ometta di eseguire la comunicazione telematica, nel termine previsto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro (per ciascuna comunicazione omessa), aumentata di venti volte l'importo dell'eventuale erogazione alla quale si riferisca l'omissione. Il relatore alla Commissione di merito, col suo emendamento, precisa che l'elevamento della sanzione riguarda non solo i casi in cui l'erogazione abbia già avuto luogo («eseguita»), ma anche tutte le ipotesi in cui essa sia prevista dalla convenzione («pattuita»).

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad esprimere parere non ostativo.

(1646) ***Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. – Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice EVANGELISTA *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo che è stato trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati, la quale l'ha approvato l'11 dicembre 2019. Il testo reca una serie di novelle alla disciplina relativa al personale assunto a contratto – a tempo indeter-

minato o determinato – da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli uffici interessati da tale disciplina sono le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, nonché, in base all'inserimento operato dal presente disegno di legge, le delegazioni diplomatiche speciali.

La lettera *h)* concerne le norme sui procedimenti disciplinari relativi agli impiegati a contratto in esame: la relativa novella, oltre a modificare il termine per controdedurre, definisce in termini più articolati la procedura. La lettera *i)* integra la disciplina sulla risoluzione – da parte dell'ufficio all'estero – del rapporto di lavoro dei dipendenti in esame: essa rientrerà tra le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesiL l'ipotesi di risoluzione per violazione, colposa o dolosa, dei doveri generali di comportamento dei dipendenti all'estero dell'Amministrazione in esame, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad esprimere parere non ostativo.

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(*Doc.* LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1721 e parere non ostativo sui relativi emendamenti. Parere non ostativo sul documento LXXXVI, n. 3. Parere non ostativo sul documento LXXXVII, n. 3)

La relatrice EVANGELISTA *(M5S)* illustra la legge di delegazione europea 2019 che, al comma 1 dell'articolo 1, reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A, che elenca 33 direttive da recepire con decreto legislativo. Mentre per 18 di queste direttive si aggiungono (negli articoli da 3 a 20 del provvedimento in esame) criteri di delega ulteriori e specifici, per le restanti 15 si fa pedissequo riferimento unicamente ai princìpi e i criteri direttivi della delega previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o am-

ministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie, come tali inidonee a istituire sanzioni penali.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. L'articolo 4 detta i criteri di delega per l'attuazione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE), approvato l'11 dicembre 2018 ed il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2020. L'articolo 6 detta i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 (Direttiva ECN Plus). L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. L'articolo 10 detta i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. L'articolo 11 detta i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. L'articolo 12 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (testo abrogativo e di rifusione della precedente Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico e modificativo della Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica).

L'articolo 13 reca, al comma 1, i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. L'articolo 14 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale. L'articolo 15 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medici diagnostici *in vitro* (regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e regolamento (UE)

2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017). L'articolo 16 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (comma 1). L'articolo 17 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria. L'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III («Quadro di certificazione della cibersicurezza») del regolamento (UE) 2019/881, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019. L'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941, in materia di regolazione per energia, reti e ambiente. L'articolo 20 detta princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico paneuropeo.

Nel fascicolo degli emendamenti si segnalano, poi, come afferenti alla materia di competenza, i seguenti emendamenti: l'emendamento 20.0.2 (Lorefice, Giannuzzi), volto a dettare criteri di delega specifici per la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio; l'emendamento 20.0.8 (Lorefice, Giannuzzi), volto a dettare criteri di delega specifici rispetto alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consigli, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; l'emendamento 20.0.15 (Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato), volto a dettare criteri di delega specifici rispetto alla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza); l'emendamento 20.0.27 (Collina, Fedeli), pure esso recante analoghi princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.35 (Angrisani), pure esso recante analoghi princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.38 (Giammanco, Masini), pure esso recante analoghi princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.1 (Grasso), volto a dettare principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che isti-

tuisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e della decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* illustra altresì il programma di lavoro della Commissione europea per il 2020, presentato il 29 gennaio 2020, e la Relazione consuntiva sulla partecipazione italiana all'Unione Europea per il 2019, per le parti di competenza della Commissione.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione, con separate votazioni, conferisce a maggioranza mandato alla relatrice ad esprimere, rispettivamente, relazione favorevole sul testo del disegno di legge in titolo, parere non ostativo sugli emendamenti esaminati e pareri non ostativi sui due documenti.

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2))

Il relatore GRASSO *(Misto-LeU)* illustra l'emendamento 3.4 (testo 2) e propone uno schema di parere contrario, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* concorda con il relatore e dissente dalle argomentazioni addotte, a sostegno dell'emendamento dal senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*: quest'ultimo evidenzia la natura migliorativa del testo dell'emendamento rispetto alla sua prima versione, in quanto recepisce le osservazioni all'epoca formulate in sede consultiva e, nello stesso modo, offre una copertura necessaria alla condotta inconsapevole dell'agente (non si può infatti utilizzare in modo doloso del defibrillatore se non manomettendolo internamente).

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce a maggioranza mandato al relatore ad esprimere parere contrario.

La seduta termina alle ore 20,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO 3.4 (TESTO 2) AL DISEGNO DI LEGGE N. 1441

La Commissione giustizia, premesso che l'emendamento 3.4 (testo 2) sostituisce la lettera *a)* dell'articolo 3 del disegno di legge e che, nell'operare tale sostituzione, la proposta di modifica lascia inalterato l'attuale contenuto della lettera *a)* aggiungendo sostanzialmente che:

– non si applicherebbe l'articolo 54 del codice penale nel caso in cui un ad intervenire fosse un soggetto (che non è personale sanitario o non sanitario formato) che abbia intenzionalmente modificato il dispositivo o sia a conoscenza del fatto che qualcun altro lo abbia modificato

– nel caso di utilizzo del defibrillatore da parte di chi non ha i requisiti è altresì esclusa la responsabilità civile del soggetto che abbia fatto uso del defibrillatore o abbia proceduto alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

In fine l'emendamento introduce un'esclusione della responsabilità civile e penale per il possessore o detentore di un DAE da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato o errato impiego dello strumento qualora il possessore abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla legge in materia di detenzione e possesso di un DAE.

L'emendamento 3.4 (testo 2) dunque sembra voler escludere dall'applicazione della scriminante di cui all'articolo 54 del codice penale l'ipotesi di un dolo specifico da parte di chi presta soccorso nel tentativo di rianimare una persona anche senza avere una preparazione: l'aver manomesso il defibrillatore o comunque sapere che fosse alterato. La tipizzazione di tale fattispecie potrebbe tuttavia portare a problemi interpretativi rispetto ad altre ipotesi dolose non contemplate. L'accertamento di eventuali condotte, tali da comportare l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 54 del codice penale, è infatti più opportuno che venga lasciata alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria caso per caso onde evitare problemi interpretativi e restringere la portata innovativa della norma che è quella di incentivare il più possibile l'uso del defibrillatore anche da parte di comuni cittadini. Il resto dell'emendamento introduce una causa di esenzione da responsabilità civile del soggetto (non formato) che usi il defibrillatore o abbia proceduto alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco. Tale esenzione si configura come una causa generalizzata di esenzione dalla responsabilità civile. L'ultima parte dell'emendamento introduce un'esclu-

sione – che si configura come assoluta – della responsabilità sia civile che penale per il possessore o detentore di un DAE.

Per tutti i motivi sopraesposti la Commissione,

esprime parere contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 21 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA DEL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA, FERNANDO GENTILINI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 424 (LE PRIORITÀ DELL'ITALIA NEL QUADRO DEI NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI NEL MEDIO ORIENTE ALLARGATO)

DIFESA (4ª)

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria

66ª Seduta

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) *Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati*
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORTIS *(M5S)* ricorda innanzitutto che nel documento di Economia e Finanza per il 2020, presentato alla fine di aprile, mancavano il Programma nazionale di riforma (PNR) e gli allegati. Il Governo aveva infatti chiesto di rinviare la presentazioni di questi documenti, vista la situazione di emergenza che il Paese viveva in quel periodo. Tali documenti vengono quindi esaminati nell'odierna seduta, sempre per il parere da esprimere alla Commissione bilancio.

Procede quindi ad una breve considerazione generale, ponendo l'accento sull'impegno del Governo per evitare che l'emergenza sanitaria, peraltro inserita in un contesto economico già difficile per il Paese e per gli equilibri geopolitici a livello mondiale, produca una depressione economica e rilevando che il Programma nazionale di riforma illustra le politiche che si intendono adottare per il rilancio della crescita economica del Paese, sostenendo l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale, anche tenendo conto del quadro di riferimento delineatosi a livello europeo. Sono inoltre tracciate le linee essenziali delle misure che il Governo assumerà alla luce della Comunicazione della Commissione europea sul *Recovery Plan*. Nella premessa del documento si dà

infine conto degli interventi del Governo per semplificare le procedure amministrative e la pianificazione e autorizzazione dei lavori pubblici (in particolare il c.d. «decreto semplificazione»).

Procede successivamente ad illustrare i profili di competenza della Commissione.

In particolare, per quanto concerne il Programma nazionale di riforma viene innanzitutto sottolineata, in relazione alle politiche di valorizzazione immobiliare, la funzione di stimolo degli investimenti pubblici e privati che il patrimonio pubblico svolge, come testimoniato dagli indirizzi strategici dell'Agenzia del Demanio. Si evidenzia poi l'opera di adeguamento e revisione del parco infrastrutturale della Difesa in termini di valorizzazione, riqualificazione e nuova edificazione, secondo criteri costruttivi innovativi di basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione.

Viene poi sottolineato come le capacità sanitarie ed industriali del comparto Difesa abbiano svolto un importante ruolo nella gestione dell'emergenza. Oltre al supporto fornito al settore sanitario, le strutture produttive militari sono utilizzate per la predisposizione di materiali di utilità pubblica, per organizzare *task force* specialistiche, e per il supporto diretto alle imprese nella realizzazione di apparecchiature e dispositivi fondamentali per la ripresa delle attività.

Relativamente ai profili economici, il documento pone quindi l'accento, con riferimento al supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione, sulla necessità di promuovere delle specifiche filiere, tra cui la Difesa. In particolare viene specificato che andranno sostenute le potenzialità dell'industria italiana dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza, la cui produzione è significativamente destinata per quasi il 70 per cento ai mercati esteri, sia verso l'area UE che verso l'area extra-europea. La stessa tematica, peraltro è approfondita nell'appendice, dove, nell'ambito del Contributo delle Regioni al PNR 2020 (che permette di collegare il Semestre europeo anche con la politica di coesione), viene sottolineata la necessità di favorire l'accesso al credito e la competitività delle PMI anche nel settore aerospazio e Difesa.

Infine, nella nota metodologica, in relazione agli investimenti fissi lordi ed in particolare riferimento alle spese militari, si precisa che negli investimenti fissi si ritrova non solo la componente relativa a mezzi e attrezzature militari che possono avere anche uso civile, ma anche veicoli e altre attrezzature utilizzate nella produzione dei servizi della difesa. In particolare, per tutte le forniture militari relative ad armamenti complessi si iscrive, sul conto, il valore dei beni che si prevede vengano effettivamente consegnati, a prescindere dai pagamenti stimati sulla base dell'avanzamento dei lavori. La previsione di tali importi viene poi comunicata dal Ministero della difesa e costituisce una variabile esogena del modello, mentre la previsione di spesa in ricerca e sviluppo è funzione di variabili macroeconomiche.

Negli allegati, prosegue l'operatore, si rinvengono, poi, ulteriori profili di competenza.

In particolare, nella relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, un profilo di interesse si rinviene nel paragrafo II.4 (strategie e strumenti della politica di coesione). Viene infatti posto l'accento sullo sviluppo tecnologico e sull'innovazione, che si realizza in Italia, per il periodo di programmazione 2014-2020, attraverso l'attuazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente e di 21 Strategie regionali *(Smart Specialisation Strategy)*. La Strategia nazionale di specializzazione intelligente ha infatti individuato 5 aree tematiche verso cui sono stati indirizzati gli investimenti programmati, tra le quali risultano l'aerospazio e la difesa. L'attuazione di questa Strategia è alimentata dalle risorse dei due Programmi operativi nazionali della politica di coesione comunitaria (PON Ricerca e innovazione; PON Impresa e competitività) che promuovono l'Obiettivo tematico dell'Accordo di partenariato 2014-2020, dedicato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre che dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione e dei Programmi operativi regionali.

Con riferimento all'area tematica «Aerospazio e difesa», nel corso del 2019, il Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dagli Accordi per l'innovazione, ha dato quindi avvio ad una procedura negoziale per il Programma *mirror GovSatCom* con una dotazione pari a 100 milioni di euro, di cui oltre la metà riconducibili a programmi regionali.

Sempre nello stesso paragrafo, si fa riferimento al contratto istituzionale per lo sviluppo dell'area di Taranto, che coinvolge anche il Ministero della difesa. La Difesa è altresì presente, come parte attiva, anche con riferimento ad altri contratti istituzionali di sviluppo: per l'area di Foggia e per la regione Molise.

Nell'allegato denominato «L'Italia resiliente progetta il futuro», viene poi approfondita una tematica di particolare interesse per la Difesa, ossia quella della rigenerazione urbana e della riqualificazione edilizia. Viene infatti specificato che il programma ricomprende anche la manutenzione ordinaria e l'ampliamento delle caserme.

Lo stesso documento approfondisce, anche la proposta della Commissione europea di rinnovare il Meccanismo per Collegare l'Europa *(Connecting Europe)* anche per il periodo 2021-2027, con un bilancio totale di 42,3 miliardi di euro. In particolare, si tratta di fondi finalizzati a sostenere progetti infrastrutturali che collegano le regioni e i territori all'interno dell'UE, in particolare quelli transfrontalieri ad alto valore aggiunto. In tale ambito viene segnalata, per completezza, una nuova linea di *budget* relativa alla Mobilità militare. Nel documento è comunque riconfermato l'impegno dell'Italia affinché, in ogni futura occasione negoziale, si ambisca non solo a conservare ma ad incrementare la dotazione finanziaria dell'Ue destinata ai trasporti.

Nell'allegato denominato «indicatori di benessere equo e sostenibile», viene poi posto l'accento sull'assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari e sul bonus *baby-sitting* per il personale del comparto. È altresì posto l'accento

sulle misure per le assunzioni nel comparto difesa e sicurezza. Queste prevedono la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente, nonché l'assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa.

Nella relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della Pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, l'oratore evidenzia, infine, come i Ministeri a più alta spesa prevista si confermano il Ministero della giustizia, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, che da soli dichiarano un fabbisogno pari al 75 per cento del totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri. Importanti anche le gare della Difesa presenti nel paragrafo dedicato alla realizzazione di accordi-quadro e le gare su delega relative alla spesa specifica.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

La presidente GARAVINI osserva che molte tematiche trattate dal documento in titolo si pongono in linea con gli indirizzi formulati dalla Commissione nelle risoluzioni approvate sulla mobilità militare, sullo stato e le funzioni degli enti dell'area industriale della difesa e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare della difesa.

Questa circostanza è da salutare senz'altro positivamente, perché rileva una proficua sinergia tra l'Esecutivo e la controparte parlamentare, con conseguente piena valorizzazione del lavoro di quest'ultima.

Constata infine che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene quindi posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 1152, iscritto all'ordine del giorno e recante delega per la semplificazione e la razionalizzazione ordinamento militare, la presidente GARAVINI informa la Commissione che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 1.100 a sua firma. In ragione di ciò, il seguito dell'esame avrà luogo in un'altra seduta.

La Commissione prende atto.

Interviene quindi il senatore FUSCO *(L-SP-PSd'Az)*, auspicando una sollecita calendarizzazione dell'interrogazione n. 3-01600, relativa alla realizzazione di una scuola di addestramento piloti a Viterbo.

La seduta termina alle ore 15,15.

BILANCIO (5ª)

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria

305ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO rivolge un indirizzo di saluto al senatore Tosato, rientrato a far parte della Commissione bilancio.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1169) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, l'onere è stato configurato come tetto di spesa: trattandosi di spese relative a corsi di formazione e a spese di missione, occorre valutare l'esigenza di riformulare il testo come previsione di spesa. Inoltre, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti «accantonamenti slittati» ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, occorre comunque va-

lutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, modificando conseguentemente il riferimento temporale dello stato di previsione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con l'esigenza di formulare come previsioni di spesa gli oneri relativi ai corsi di formazione e alle spese di missione, nonché con l'opportunità di aggiornare la decorrenza temporale della copertura finanziaria.

Al riguardo, mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria.

Il RELATORE si riserva di predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1220) ***Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento di Kigali prevede il rifinanziamento del fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal. Per far fronte al maggior contributo che deve sostenere l'Italia viene prevista una spesa di 2.118.432 euro annui a decorrere dal 2019.

Relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, segnala che l'onere andrebbe configurato o come tetto di spesa o come previsione di spesa: nel testo proposto, come anche nella relazione tecnica, la tipologia di quantificazione dell'onere risulta invece ambigua.

Relativamente, invece, alla copertura, evidenzia che, nella relazione tecnica, si fa riferimento al triennio 2018-2020: non risulta quindi chiaro se sia stato già coperto finanziariamente il 2018, in quanto la copertura sembra decorrere dal 2019, e se la cadenza temporale dell'onere debba essere strutturale o meno, considerato che la stima del maggior onere sembrerebbe limitata al triennio 2018-2020.

Altresì, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti «accantonamenti slittati», ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, occorre comunque valutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, modificando conseguentemente il riferimento temporale dello stato di previsione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma la corretta quantificazione degli oneri e la loro decorrenza temporale, mettendo a disposizione una nota istruttoria funzionale alla riformulazione della clausola di copertura.

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* si riserva di predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1221) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CALANDRINI *(FdI)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3, l'onere è stato configurato come tetto di spesa. Tuttavia, dal momento che quota parte degli oneri è rappresentata da spese di missione, occorre acquisire dal Governo gli elementi istruttori necessari a scorporare queste ultime, per riformulare i relativi oneri come previsione di spesa.

Altresì, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti «accantonamenti slittati», ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, risulta opportuno procedere all'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, modificando conseguentemente il riferimento temporale dello stato di previsione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con i rilievi del relatore, mettendo a disposizione una nota istruttoria che reca una ipotesi di riformulazione dell'articolo 3.

Il RELATORE si riserva di predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice ACCOTO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli oneri previsti nel provvedimento sono coperti con le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Al riguardo, occorre in primo luogo verificare la compatibilità degli oneri di carattere previdenziale (articolo 5) e fiscale (articolo 9), che non appaiono comprimibili, con una copertura avente natura di limite di spesa, le cui risorse dovrebbero peraltro essere ripartite annualmente tra le regioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del disegno di legge. Va

poi rilevato che manca la quantificazione degli oneri, prescritta dalla legge di contabilità e finanza pubblica, e deve essere comunque confermata la sussistenza delle risorse del Fondo utilizzato a copertura. In relazione ai suddetti profili di criticità, risulta indispensabile acquisire, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica debitamente verificata, peraltro già richiesta dalla Commissione di merito nella seduta del 18 febbraio 2020.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il relatore MANCA *(PD)* illustra le ulteriori riformulazioni, pervenute fino al 16 luglio, riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2) e 4.22 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.37 (testo 2), in materia di differenziazione tra ricerche di mercato e servizi di promozione commerciale come televendite e *telemarketing*. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 5.4 (testo 2), in materia di individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con particolare riguardo alla possibilità di richiedere il supporto tecnico-specialistico delle società del gruppo GSE. Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari delle proposte 5.6 (testo 2) e 5.6 (testo 3), nella parte in cui prevedono il parziale superamento dei vincoli sui terreni agricoli per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Non ha osservazioni sull'emendamento 5.9 (testo 2). Occorre valutare l'emendamento 5.24 (testo 2), nella parte in cui garantisce alle comunità dell'energia un accesso paritario a tutti i regimi di sostegno. Non ha osservazioni sulla proposta 5.53 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 5.58 (testo 2), nella parte in cui prevede tutela degli investimenti già avviati, abrogazione dello scambio sul posto e introduzione di nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia. Non ha osservazioni sull'emendamento 5.64 (testo 2). Occorre valutare la proposta 5.65 (testo 2), volta a introdurre incentivi per la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione. Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 5.72 (testo 2), in materia di misure di sostegno per la produzione di biocarburanti.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 5.100 (testo 2), nella parte in cui estende la procedura del silenzio assenso alle valutazioni di impatto ambientale relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e da biometano. Non ha osservazioni sulle proposte 7.22 (testo 2), 7.46 (testo 2), 9.22 (testo 2) e 17.1 (testo 2). Occorre valutare, anche in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, i possibili effetti finanziari della proposta 20.0.12 (testo 2), volta a introdurre specifici principi e criteri per il recepimento della direttiva in tema di riduzione dei prodotti di plastica, nonché misure di incentivo per aziende e consumatori. Sull'emendamento 20.0.37 (testo 2), volto a recepire la disciplina europea riguardante le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite e la relativa vigilanza, chiede l'avviso del Governo, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di neutralità. Sulla proposta 20.0.37 (testo 3), chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Chiede l'avviso del Governo sull'emendamento 20.0.47 (testo 2), concernente la disciplina europea in tema di requisiti prudenziali e relativa vigilanza sulle imprese di investimento, valutando l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sulla proposta 20.0.47 (testo 3), chiede conferma della sostenibilità della clausola di neutralità.

Propone poi di iniziare l'esame degli emendamenti già illustrati nella seduta del 7 luglio, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, in considerazione del breve lasso temporale che precede l'avvio dei lavori dell'Assemblea, chiede di soprassedere rispetto all'espressione dei pareri del Governo, per consentire ai senatori un approfondimento sulle proposte emendative segnalate dal relatore per criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE propone comunque di avviare l'esame degli emendamenti, in modo da acquisire gli orientamenti del Governo, ferma restando la piena disponibilità a sospendere la valutazione della proposte emendative meritevoli di approfondimento.

Il relatore MANCA *(PD)* riepiloga quindi gli emendamenti illustrati nella seduta del 7 luglio, ricordando, in riferimento alle proposte relative all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti del Relatore 1.1 (che introduce un criterio di delega riferito al covid-19 generico e indeterminato anche dal punto di vista finanziario) e 1.2 (che stralcia la direttiva su Campione d'Italia, con scadenza 31/12/2019) sia al fine di valutare se il bilancio 2020 sconta eventuali maggiori entrate, sia in termini di eventuali sanzioni da parte dell'Unione europea per il mancato recepimento.

Occorre valutare, con riferimento all'emendamento 1.4 (che aggiunge il recepimento di ulteriori direttive in materia fiscale) se i relativi effetti finanziari sono coerenti con l'impianto di copertura del disegno di legge

o se necessitano di una specifica copertura; occorre valutare inoltre gli emendamenti 1.5 (che prevede alla lettera *c)*, la concessione di contributi e detrazioni), 1.6 (che alla lettera *b)* prevede l'attivazione di adeguate detrazioni), 1.7 (che prevede l'istituzione di un fondo) e 1.9 (che prevede un credito d'imposta per le imprese a fronte dei maggiori costi di adeguamento alle direttive).

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.1, 1.2 e 1.4, rappresentando che, in merito all'emendamento 1.2, lo stralcio della direttiva su Campione d'Italia deriva dal fatto che la suddetta direttiva risulta già recepita nel nostro ordinamento.

In merito agli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7, formula un avviso contrario, in quanto comportano oneri non quantificati né coperti. Esprime altresì un parere contrario, in assenza di relazione tecnica, sulla proposta 1.9.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* chiede un chiarimento circa l'avviso di nulla osta espresso sull'emendamento 1.2.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente come la direttiva stralciata dall'emendamento in esame sia già stata recepita dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* rileva come, sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7, il relatore abbia formulato una valutazione prudenziale rispetto all'avviso negativo del Governo, sottolineando come la copertura finanziaria di tali proposte debba rinvenirsi nel meccanismo di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge. Al riguardo, chiede un approfondimento sulla corretta interpretazione della predetta disposizione.

Il PRESIDENTE osserva come il disposto dell'articolo 1, comma 3, debba presumibilmente riferirsi alle fattispecie di maggiore complessità, in quanto, se si utilizzasse tale copertura per ogni decreto delegato, non vi sarebbe una sufficiente capienza del fondo per il recepimento della normativa europea.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA reputa opportuna una valutazione preliminare sull'articolo 1, comma 3, osservando che tale norma configuri una copertura residuale di cui occorre valutare la sostenibilità.

Rileva altresì come la valutazione contraria sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 trovi fondamento anche nell'assenza della relazione tecnica, la cui acquisizione risulta imprescindibile a fronte di emendamenti dalla portata generica e forieri di oneri non quantificabili.

Invece, l'emendamento 1.4 ha una natura diversa e non è tale da comportare oneri né quantificati né coperti, il che giustifica un avviso di nulla osta.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* osserva che, in assenza della previsione di cui all'articolo 1, comma 3, non avrebbe preso la parola per chiedere un approfondimento sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Al riguardo, rammenta che il suddetto comma 3 dell'articolo 1 prevede, in caso di insufficienza del fondo per il recepimento della normativa europea, che i decreti delegati siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti apposita copertura finanziaria.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* sottolinea che, al di là delle valutazioni di merito, gli emendamenti 1,5, 1.6 e 1.7 perseguono un mero auspicio foriero di oneri non quantificabili, invitando i presentatori a valutare, nella Commissione di merito, il perseguimento dei medesimi obiettivi attraverso una diversa soluzione.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta il prosieguo dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 21 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza del Vice Presidente
STEGER

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 79, 788 E 1287 (RECUPERO DEI CREDITI IN SOFFERENZA)

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1712 (UTILIZZO CONTO CORRENTE)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 21 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 120

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

175ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 185)

(Parere al Ministro dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DE LUCIA *(M5S)* illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, con il quale viene operato il riparto per il 2020 dei contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi previsti dalle leggi sostanziali di spesa elencate nella tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che disciplina tali contributi all'articolo 1, nei commi da 40 a 43; in particolare, lo schema di decreto provvede al riparto dello stanziamento disponibile per il 2020 nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, pari a 1.006.160 euro e dunque invariato rispetto a quello disponibile per il 2019.

La relazione illustrativa dello schema di riparto in esame evidenzia che «in considerazione della invarianza della somma complessiva rispetto all'anno finanziario 2019 e alla mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sulla ripartizione del 2019, si è provveduto a mantenere la stessa ripartizione del 2019». Il contributo proposto per ciascun ente è quindi identico a quello dell'anno precedente. Dopo aver riferito in dettaglio sulla ripartizione, conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) *Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati*

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GRANATO *(M5S)* illustra, per le parti di competenza, il Programma nazionale di riforma (PNR) 2020 che, a differenza degli anni passati, non è stato presentato contestualmente al Documento di economia e finanza 2020: per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, infatti, il PNR viene presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni sulle sezioni I e II del DEF 2020, trasmesse al Parlamento il 24 aprile.

Nell'ambito del Piano di rilancio del Paese, il Governo intende aumentare le spese per istruzione, ricerca e sviluppo, valorizzare il patrimonio culturale, il paesaggio e i borghi, rilanciare la cultura e lo spettacolo. Vengono inoltre riepilogate le disposizioni già introdotte nella fase emergenziale con riferimento ai settori di competenza, principalmente attraverso i decreti-legge nn. 18, 22 e 34.

Richiama poi le Raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma dell'Italia 2019, gli Obiettivi Europa 2020, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati Nazioni Unite con l'Agenda 2030, nonché le Raccomandazioni sul programma nazionale di riforma dell'Italia 2020 formulate dalla Commissione europea a maggio 2020 e adottate dal Consiglio il 20 luglio 2020.

Il PNR 2020 in esame fa presente che per la scuola occorre mettere a sistema le azioni intraprese durante l'emergenza in correlazione con la didattica a distanza e, in particolare superare il *digital divide,* potenziando la didattica a distanza, con acquisto di strumenti tecnologici, maggiore connettività, l'incremento del personale tecnico nelle scuole del primo ciclo e il potenziamento della formazione continua dei docenti e ATA; potenziare la dotazione di dispositivi tecnologici; implementare una piattaforma digitale «proprietaria» ministeriale per la didattica digitale; istituire un Fondo per la diffusione e l'implementazione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione in ambito didattico; favorire la digitalizzazione amministrativa per ridurre il carico di lavoro delle istituzioni scolastiche; ampliare le possibilità di utilizzo del Piano nazionale scuola digitale.

Illustra poi le iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica: al riguardo il Governo intende potenziare, anche nella programmazione 2021-2027 del PON per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento, le aree ad esclusione sociale, promuovendo lo sviluppo del segmento 0-6 anni, progetti didattici per favorire l'inclusione, la partecipazione delle scuole a progetti europei e internazionali e il miglioramento della conoscenza delle lingue e culture straniere, dalla scuola dell'infanzia.

Ulteriori priorità concernono l'edilizia scolastica; l'inclusione scolastica, per favorire la quale si prevede di aumentare il numero di docenti di sostegno di ruolo e di bandire annualmente i corsi di specializzazione per il sostegno; la revisione dei criteri numerici per la formazione delle classi; il potenziamento del tempo pieno; l'istituzione di percorsi di abilitazione ordinamentali all'insegnamento per la scuola superiore di primo e secondo grado; la valorizzazione della formazione permanente del personale docente, definendo nel nuovo contratto di lavoro il monte ore annuale e obbligatorio per la formazione, e del personale ATA; la riduzione del precariato attraverso un sistema di reclutamento più lineare.

Il PNR 2020 si sofferma anche sulle misure riguardanti l'università e gli enti pubblici di ricerca, ricordando che il numero di laureati è inferiore alla maggior parte dei Paesi OCSE; occorre dunque aumentare il numero dei laureati anche mediante il potenziamento del diritto allo studio; aumentare le interazioni con il mondo del lavoro; coordinare le attività di ricerca, anche mediante l'istituenda Agenzia nazionale per la ricerca. Il

Governo punta a «preservare, potenziare e valorizzare» l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Infine segnala che nel paragrafo relativo a *Sanità*, il PNR 2020 punta ad avviare un percorso di sensibilizzazione ed educazione alla digitalizzazione sanitaria anche mediante campagne di informazione presso le scuole; nell'*Appendice* al PNR 2020 dedicata alle misure regionali che contribuiscono all'attuazione del PNR 2020, con riferimento alla Raccomandazione per il 2019 n. 2 si sintetizzano le azioni regionali – per quanto di interesse – nei seguenti ambiti: coinvolgimento della popolazione studentesca nei percorsi ITS, nei Poli tecnici professionali e nei percorsi annuali IFTS; innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente; finanziamenti per ricerca e innovazione nelle università; apprendistato di alta formazione e ricerca; nell'*Appendice* al PNR 2020 si dà conto delle principali riforme attuate dal Governo.

Le priorità nel settore dei beni culturali riguardano il consolidamento del ruolo dei musei e il sostegno ad archivi, biblioteche e istituti culturali, anche attraverso le tecnologie digitali e la fruizione a distanza; la digitalizzazione del patrimonio culturale; il monitoraggio della gestione dei siti UNESCO; la sperimentazione di *card* digitali; l'investimento nell'arte e nell'architettura contemporanee, nonché nelle imprese culturali e creative; la promozione della moda, del *design*, della fotografia, del *made in Italy;* la promozione della produzione artistica nazionale, tutelando l'occupazione e la riprogrammazione degli eventi cancellati.

Si riserva di presentare una proposta di parere in una seduta successiva, anche alla luce del dibattito.

La senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* condivide la proposta della relatrice di concludere l'esame in una seduta successiva, consentendo così di acquisire gli elementi di valutazione che potrebbero emergere dalle audizioni che la Commissione bilancio eventualmente svolgerà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ***ROMEO ed altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù***

(625) ***Donatella CONZATTI ed altri. – Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici***

(646) ***CASTALDI ed altri. – Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***

(1027) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati sei ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 992, assunto nuovamente a base dell'esame congiunto nella seduta del 23 giugno, pubblicati in allegato. Avverte che si intendono ritirati il nuovo testo per i disegni di legge in titolo che il relatore Barbaro aveva presentato nella seduta del 24 luglio 2019, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, e gli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 luglio 2019.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che al disegno di legge n. 992 erano stati presentati sette emendamenti il 25 luglio 2019 e che tali emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 giugno 2019, non sono stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Prende atto la Commissione.

Il relatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* propone di rinviare il seguito dell'esame di una settimana, ritenendo utile svolgere un'interlocuzione con il Governo sulle proposte di modifica presentate e sulle prospettive di definizione del disegno di legge n. 992.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* propone di svolgere, con urgenza, un'audizione del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e del Segretario generale di quel Dicastero, in merito alla situazione che si va delineando per le Fondazioni lirico sinfoniche.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire la disponibilità del ministro a intervenire in audizione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 992

Art. 1.

1.8
LONARDO

Al comma 1 sostituire la parola «motoria»*, ovunque ricorra, con la seguente:* «fisica».

Conseguentemente,

a) *alla rubrica, sostituire la parola*: «motoria», *con la seguente*: «fisica»;

b) *nel titolo del disegno di legge, sostituire la parola*: «motoria», *con la seguente*: «fisica»;

1.9
GRANATO

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo» con le seguenti: «dall'anno scolastico 2021/2022», e sopprimere le parole: «, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche»;

b. al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: «LM-68 "Scienze e tecniche dello sport"» inserire le seguenti: «o nella classe di concorso LM-47 "Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie"»;

c. al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2);

d. al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «negli», con le seguenti: «in tutti gli», sostituire le parole: «coinvolti nella sperimentazione» con le seguenti: «della scuola primaria, fermo restando l'attuale tempo-scuola,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «nonché mediante la destinazione a tal fine e senza che ciò possa causare esuberi di personale, di quota parte dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107»;

e. al comma 1, dopo la lettera *c)* inserire le seguenti:

«c-*bis*) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte progressivamente iniziando dalle classi quinte nell'anno scolastico 2021/2022;

c-*ter*) prevedere l'incremento della dotazione organica del personale collaboratore scolastico, in relazione a quello previsto per il personale docente ai sensi della lettera *c)*, in misura pari a 500 posti, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2;

c-*quater*) prevedere per gli insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria specifiche modalità di formazione, anche durante il periodo di formazione e prova, in relazione alle competenze pedagogiche richieste nella scuola primaria e le modalità dell'accertamento delle stesse**;**»;

f. al comma 1, sopprimere la lettera *g)*;

g. al comma 2, sopprimere le parole: «dell'università e della ricerca,»

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede mediante utilizzo dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, nonché nel limite di una maggiore spesa di personale docente e ATA, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, non superiore a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "unitamente ad un corso di formazione della durata di 40 ore in di-

dattica e metodologia della scuola primaria, i cui contenuti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione;"

1.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole da: «unitamente a laurea nella classe L-22» *fino a:* «Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012» *con le seguenti:* «oppure diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002»*;*

1.12

LONARDO

Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: "cinque" *con la seguente:*"tre".

1.0.1

PIARULLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economie e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di quanto previsto dal comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente sostituire il titolo: "*Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria" *con il seguente*: «Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria e misure vòlte alla promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria

150ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII*) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati*

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il senatore Cioffi ha svolto la relazione illustrativa e domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Il relatore CIOFFI *(M5S)* segnala che le Commissioni bilancio di Senato e Camera terranno a breve un ciclo di audizioni sul provvedimento in oggetto e che sarebbe dunque utile attendere lo svolgimento di tali audizioni, dalle quali potrebbero emergere elementi di riflessione importanti per la discussione. Ribadisce poi la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni che i Gruppi gli volessero sottoporre ai fini dell'inserimento nello schema di parere da portare in votazione.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* concorda con il relatore Cioffi e propone che la Commissione esprima il parere di competenza l'ultimo giorno utile, al fine di usufruire di tutto il tempo a disposizione per gli approfondimenti del caso.

Il PRESIDENTE ricorda che alla Commissione non è assegnato un termine a data fissa. Essa si deve esprimere prima che la Commissione bilancio concluda il suo esame e al momento non è dato sapere quando ciò avverrà, non essendo il provvedimento ancora calendarizzato in Aula.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta convocata domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria

125ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) *Documento di economia e finanza 2020, sezione III, relativa appendice e connessi allegati*
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO *(PD)* riferisce sul Documento in esame e i relativi allegati, trasmessi al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei ministri l'8 luglio 2020, e deferiti per l'esame alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni.

Ricorda che nello scorso aprile, in occasione della presentazione al Parlamento del Documento di economia e finanza per il 2020, il Governo – in considerazione dell'incertezza economica e finanziaria determinata dall'emergenza epidemiologica e delle relative azioni che gli Stati stavano svolgendo – aveva deciso di posporre la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (che costituisce la sezione III del DEF) e dei principali allegati al DEF.

Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) illustra le politiche che il Governo intende adottare per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale nel nuovo scenario determinato dal COVID-19. La strategia risponde alle Raccomandazioni al Paese approvate dal Consiglio europeo lo scorso luglio. Inoltre, il PNR 2020 traccia le linee essenziali del Programma di ripresa e resilienza

(*Recovery plan*) che il Governo metterà a punto alla luce della Comunicazione della Commissione europea del 27 maggio per la creazione di un nuovo Strumento europeo per la ripresa (*Next generation EU*).

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, segnala anzitutto – nel capitolo I del documento – il riassunto degli interventi di sostegno già attuati in risposta alla pandemia per il settore agricolo e della pesca (in aggiunta a quelli specificamente previsti per il sostegno al mercato del lavoro). Tra questi ricorda: l'aumento dal 50 al 70 per cento della percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto ad accedere ai contributi della Politica agricola comune (PAC); lo stanziamento di 100 milioni per la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca; lo stanziamento di 350 milioni a favore di ISMEA per la concessione di garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca; l'istituzione del «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi».

Passando ad analizzare il capitolo III del documento, dedicato alle strategie di riforma programmate dall'Esecutivo, segnala anzitutto, nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro sommerso, gli interventi previsti contro il caporalato. Viene ricordato che il Governo, con le amministrazioni regionali e territoriali interessate, ha approvato nel febbraio 2020 un Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022); sono altresì ricordate le norme del decreto-legge «Rilancio» volte a favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari e le misure contenute nel decreto-legge «Fiscale» per contrastare la convenienza fiscale (in termini di IVA e mancato versamento di ritenute) della somministrazione illecita di manodopera.

Nel settore della giustizia il Governo intende operare per la revisione delle misure di contrasto a fenomeni illeciti in ambito agro-alimentare, con l'obiettivo di garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari attraverso l'azione di prevenzione, controllo e vigilanza della filiera, anche sull'importazione da Paesi extra UE. In tale prospettiva si segnala che la pratica di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura subordinata a certificazioni non obbligatorie correlate al COVID-19, e non indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti, è stata ritenuta pratica commerciale sleale sanzionata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Nell'ambito agroalimentare, viene segnalata la volontà di promuoverne la filiera anzitutto nel quadro del supporto all'*export* e all'internazionalizzazione.

Più in generale, dopo aver ricordato il ruolo strategico giocato fin dall'inizio dell'emergenza COVID-19 dalla filiera agroalimentare nazionale, il documento ne mette in luce le enormi difficoltà attuali; a tale riguardo si intendono mettere in campo strumenti che rafforzino l'agricoltura e l'agroalimentare nazionale, sia a livello europeo sia sul piano in-

terno. In Europa sono state chieste e poste in essere azioni di emergenza, attraverso la semplificazione degli oneri burocratici legati alla PAC; andrà rivista la PAC 2021-2027 e il *Green Deal* europeo alla luce delle mutate esigenze. In ambito nazionale il Governo intende adeguare le norme sul lavoro in agricoltura per dare competitività alle imprese e al sistema, tutelare i lavoratori e favorire le filiere italiane. In questa direzione vengono ricordati gli investimenti sui contratti di filiera e di distretto che hanno già attivato risorse pubbliche e private per 1 miliardo di investimenti, il Fondo Competitività che interviene per favorire l'approvvigionamento di mais, legumi e soia, il Fondo grano che destina 40 milioni al rafforzamento dei produttori agricoli e dell'industria della semola e della pasta, nonché gli ulteriori interventi previsti nei decreti-legge «Cura Italia» e «Rilancio». Il Documento ricorda come interi comparti sono stati duramente colpiti dalla crisi, in particolare il florovivaismo, il lattiero-caseario, la zootecnia e il settore vinicolo. Anche sul fronte della pesca e dell'acquacoltura si sono registrate perdite di reddito importanti e per questo sono state attivate alcune misure iniziali e ottenute deroghe dall'Unione europea per salvaguardare le imprese di pesca. Viene poi segnalato l'aumento di 50 milioni della dotazione del Fondo indigenti per l'acquisto di derrate alimentare da distribuire ai più bisognosi, il finanziamento ai Comuni per 400 milioni per l'acquisto di buoni spesa e l'ulteriore rafforzamento delle misure di contrasto alla emergenza alimentare con la destinazione di 250 milioni per le iniziative di distribuzione delle derrate alimentari con il decreto-legge «Rilancio».

In ambito infrastrutturale il Governo segnala come il Piano operativo agricoltura consentirà anche nel 2020 di proseguire gli investimenti nelle infrastrutture irrigue strategiche per l'agricoltura nazionale, nel finanziamento dei contratti di filiera e di distretto e nella politica forestale nazionale, per la cura di 11 milioni di ettari di boschi.

Evidenzia poi nel capitolo V, dedicato alle priorità individuate dal Governo rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'ONU con l'Agenda 2030 *(Sustainable Development Goals – SDGs)*, quanto previsto relativamente all'Obiettivo n.15 sulla salvaguardia degli ecosistemi terrestri e della loro biodiversità.

In tale ambito il Governo pone l'attenzione sull'abbandono e il degrado dei paesaggi rurali dell'entroterra, ritenuti paesaggi ed ecosistemi di grande valore culturale e ambientale il cui deterioramento innesta anche fenomeni di dissesto idrogeologico. In questo contesto viene ritenuto fondamentale la valorizzazione dell'attività agricola e la gestione forestale come primo presidio contro il dissesto idrogeologico, in particolare nelle aree interne.

Il relatore segnala in conclusione che il Governo, insieme al PNR, ha altresì trasmesso: il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica (*Doc*. LVII, n. 3 – Allegato I); la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (*Doc*. LVII, n. 3 – Allegato II); il documento «Italia veloce» – L'Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture (*Doc*. LVII, n. 3 – Allega-

to III); la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (*Doc*. LVII, n. 3 – Allegato IV); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome (*Doc*. LVII, n. 3 – Allegato V); il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (Doc. LVII, n. 3 – Allegato VI) e la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip (*Doc*. LVII, n. 3 – Allegato VII).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice FATTORI *(Misto)* presenta un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, frutto anche del confronto e dei suggerimenti degli altri membri della Commissione. Fa presente che, rispetto a una precedente versione della risoluzione già condivisa in maniera informale tra i componenti della Commissione, è stata inserita, nel punto *c2)* degli impegni del Governo, una precisazione riguardante le varietà vegetali tradizionali, per le quali viene prevista un'apposita fattispecie. Ricorda che il documento che viene oggi presentato è il momento conclusivo di un lungo ciclo di audizioni che interviene dopo confronti ed approfondimenti portati avanti ormai da quasi due anni: ritiene pertanto che il tema, ormai approfondito, possa essere votato con ampia condivisione.

Il senatore TARICCO *(PD)*, nel condividere i contenuti dello schema di risoluzione presentato dalla relatrice, precisa che l'ultima modifica inserita nel documento è una precisazione resasi necessaria per non porre in una posizione di svantaggio la ricerca svolta in ambito europeo rispetto a quella realizzata nel resto del mondo. Si propone infatti di normare l'inserzione un gene inalterato, dalla stessa specie, come una qualunque varietà vegetale tradizionale solo nei casi in cui il prodotto fosse indistinguibile da un normale incrocio, in modo tale da poter distinguere tra le fecondazioni che possono avvenire in natura rispetto a quelle che in natura non possono avvenire. L'obiettivo è pertanto quello di non svantaggiare l'attività di ricerca europea non OGM, a causa di norme più restrittive.

Il sottosegretario L'ABBATE, nel ringraziare la relatrice e i senatori per il lavoro svolto, fa presente di aver ricevuto solo poco prima dell'inizio dei lavori della Commissione la versione più aggiornata dello schema

di risoluzione. Chiede pertanto di disporre di un ulteriore margine di tempo per verificarne i contenuti, ai fini dell'espressione del parere.

La relatrice FATTORI *(Misto)* auspica che il parere del Governo possa essere espresso in tempi celeri, considerata l'ampia condivisione registrata sul testo presentato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 200

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulla questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura,

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premesso che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell'agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subìto modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l'utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l'avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA *in vitro* ha consentito di generare, a partire dagli anni '80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: *a)* piante transgeniche, derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; *b)* piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo «donatore» della stessa specie o di specie interfertili;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene il gene codificante per la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa – con gli eventuali problemi sulla salute umana e sull'ambiente che questo può provocare – nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili. Le piante cisgeniche, invece, hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie o di specie interfertili. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda;*

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantag-

gio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: *a)* sostituire una singola base; *b)* aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o modificare la funzione di uno specifico gene; *c)* aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: *c1)* un organismo di specie diversa da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; *c2)* un gene preso da un organismo della stessa specie o da specie interfertile (ad esempio, un gene dalla varietà di frumento duro Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nella varietà Creso), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing;* secondo l'EFSA essi presentano fattori di rischio simili a quelli di varietà tradizionali e dunque andrebbero regolamentati in modo distinto dai transgenici, con una valutazione del potenziale rischio semplificata; *c3)* un gene sintetico con nuova funzione, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi *a)* e *b)* gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi *c2)*;

per poter esser certi che un frammento di DNA sia di origine transgenica, la lunghezza minima di inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi *(JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, & Rodrigùez – Cerezo, 2011)*;

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine «Organismo Geneticamente Modificato» (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione «una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1» della direttiva stessa, il quale include: *a)* tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; *b)* tecni-

che che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; *c)* fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che «le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali»;

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che «fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche»;

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26-*ter* al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: «Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione»;

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-

restali rendeva noto, «di concerto con il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti e con il ministro della salute Beatrice Lorenzin», di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di giustizia europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *genome editing*, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che «i rischi per l'ambiente o la salute umana legati all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare». Veniva altresì stabilito che «l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e – l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza»;

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocumento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale assetto

normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea, il Consiglio europeo ha emesso la decisione (UE) 2019/1904 del Consiglio dell'8 novembre 2019 «che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio»;

già dal 2007 la Commissione europea attraverso il SAM HLG *(Scientific Advice Mechanism High Level Group* – Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Tecniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse, veniva evidenziato che «[...] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico». Inoltre, «[...] Qualora la direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (regolamento UE 1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio.» E ancora «[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasfor-

mazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire»;

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti;

considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul *genome editing* (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso – da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati – alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le privative con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In par-

ticolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costitutore della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costitutore di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costitutore per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantag-

gio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà dare prova di: *a)* di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; *b)* di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, «Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica». Ai sensi del comma 2 del detto articolo, «la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente»;

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (NBT), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1904 dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle istituzioni europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di giustizia europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle istituzioni eu-

ropee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di giustizia europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: *c1)* Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana n. 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle istituzioni europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di giustizia europea non ancora recepita; *c2)* Inserzione di un gene inalterato, dalla stessa specie (o da specie interfeconda) (cisgenico): normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana n. 212/2001), si propone che venga normato come una qualunque varietà vegetale tradizionale solo nei casi in cui il prodotto fosse indistinguibile da un normale incrocio; c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana n. 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, affinché sia introdotto e garantito nell'ordinamento giuridico nazionale il c.d. *farmers' privilege*, ovvero la facoltà da parte degli agricoltori di poter utilizzare nei propri campi, a fini di moltiplicazione o di riproduzione e per le esigenze della propria azienda, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando il materiale di moltiplicazione o di riproduzione tutelato a mezzo di privativa varietale nazionale o di brevetto avente efficacia sul territorio italiano, così come tra l'altro previsto dall'art. 15, par. 2, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (c.d. Convenzione UPOV) del 2 dicembre 1961, da ultimo riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991 e dall'art. 11, par. 1, nonché dai considerando 47-49 della direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, le cui disposizioni non sono state mai recepite dall'Italia. Tale introduzione consentirebbe inoltre di estendere il trattamento già previsto dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994 per le privative varietali comunitarie, alle varietà vegetali tutelate per mezzo di titoli di proprietà industriale nazionali, eliminando così una disparità di trattamento al momento presente nel sistema. Al fine di salvaguardare gli interessi dei costitutori di varietà vegetali protette per mezzo di privativa nazionale e dei titolari di brevetti, specie di quelli biotecnologici, l'ambito e le modalità di detta facoltà dovranno limitarsi all'ambito e alle modalità corrispondenti

previsti dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al SIAN, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa UE in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorchè non si esprima per le NBT va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi;

10) favorire a livello nazionale il meccanismo del cd. *farmer's privilege*, secondo cui la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo, comporta l'autorizzazione per l'agricoltore stesso ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nell'azienda posseduta.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria

104ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) *Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati*
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ANASTASI *(M5S)* illustra, per le parti di competenza, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR), che costituisce la sezione III del Documento di economia e finanza (DEF), solitamente presentato contestualmente al Programma di stabilità e al documento recante l'analisi e le tendenze della finanza pubblica. Quest'anno, invece, per effetto della crisi sanitaria ed economica, il PNR viene presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni sulle sezioni I e II del DEF 2020, trasmesse al Parlamento il 24 aprile. Il PNR contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida, con lo stato di avanzamento delle riforme avviate; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione; i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia e di rafforzamento della competitività del sistema economico. Il PNR 2020 si inquadra nell'ambito della *governance* economica dell'Unione europea, costituendo il primo passo verso la definizione operativa del *Recovery Plan* dell'Italia: in esso si tracciano le linee essenziali del programma di riforma che verrà definito nei prossimi mesi per avvalersi delle risorse che saranno messe a disposizione dall'Unione europea nell'ambito dello strumento *Next Generation EU* (NGEU) del Quadro finanziario plurien-

nale, i cui fondi, pari 750 miliardi, si aggiungono a quelli del QFP 2021-2027. Anche nella proposta del Presidente Michel, le risorse di NGEU si ripartiranno in tre pilastri, attraverso 390 miliardi di sovvenzioni *(grants)* e 360 miliardi di prestiti *(loans)* agli Stati membri. Il Piano per la ripresa punterà anche a sviluppare settori e filiere ritenuti dal Governo di particolare rilevanza, quali il settore sanitario, il turismo, la cultura e lo spettacolo, l'industria automobilistica, la siderurgia e l'edilizia. L'aumento degli investimenti pubblici e privati saranno accompagnati da una serie di riforme volte a rafforzare la competitività dell'economia pur migliorando l'equità, l'equità sociale e la sostenibilità ambientale.

Data la gravità della crisi economica congiunturale, la Commissione europea, nella sua comunicazione del 20 marzo 2020, ha ritenuto sussistenti le condizioni per attivare la clausola di sospensione, la quale permette agli Stati membri di non rispettare i requisiti di bilancio che si applicherebbero in condizioni di normalità e, al tempo stesso, dà mandato alla Commissione ed al Consiglio di stabilire le necessarie politiche di coordinamento anti-crisi nel quadro del Patto di stabilità e crescita. Dall'esame condotto dalla Commissione si rileva che permane la vulnerabilità dell'economia italiana in relazione al debito troppo elevato: a breve termine i rischi di sostenibilità sembrano contenuti, risultando alti nel medio e lungo periodo. Successivamente, il 20 maggio 2020, sulla base dei Programmi Nazionali di Riforma, la Commissione europea ha pubblicato le Comunicazioni nell'ambito del «pacchetto di primavera» del Semestre europeo. I due punti principali affrontati dalle raccomandazioni di quest'anno riguardano una immediata risposta di politica economica per contrastare ed attenuare l'impatto socio-economico e sanitario della pandemia (nel breve termine); un programma di ripartenza dell'attività economica e della crescita nel quadro dell'innovazione *green* e digitale (nel breve e nel medio termine).

Passando all'esame del PNR, sono individuate alcune linee prioritarie di intervento per la produttività e competitività, rilevando come gli indicatori qualitativi di clima d'investimento e competitività segnalino l'esigenza di migliorare il funzionamento della giustizia e della pubblica amministrazione, nonché di rendere più contendibili numerose professioni e settori economici. Vi è anche l'esigenza di rafforzare ed innovare il sistema bancario e finanziario per sostenere la ripresa economica, migliorare ulteriormente il sostegno alle esportazioni e valorizzare il patrimonio artistico e naturale del Paese. Tale esigenza è stata resa ancora più stringente dalla crisi sanitaria da COVID-19 che ha indotto ad agire anche con misure emergenziali di sostegno alla liquidità delle imprese.

In tema di liberalizzazioni, il Governo rileva che numerosi comparti dei servizi risultano inefficienti o crescono poco per via di un'eccessiva regolamentazione, ad esempio la distribuzione di carburanti e le reti di telefonia mobile 5G. La rete di distribuzione dei carburanti, in particolare, è caratterizzata da margini più elevati e *standard* qualitativi della rete inferiori rispetto a quelli dei principali Paesi europei. A fronte di queste debolezze rimane prioritario l'obiettivo di una razionalizzazione e ammoderna-

mento delle reti di distribuzione, come più volte segnalato anche dall'Autorità garante per la Concorrenza e il Mercato.

Per supportare l'*export* e l'internazionalizzazione, il Governo fa presente come lo scenario post-pandemia richiederà di rafforzare o estendere il supporto agli investimenti diretti esteri, che subiranno un calo consistente, adottando misure indirizzate a creare condizioni più attrattive sia per investitori stranieri sia per quelli nazionali. La crisi da COVID-19 obbliga a dare una nuova interpretazione al concetto di competitività che ha portato i Paesi europei, inclusa l'Italia, a delocalizzare le produzioni, posto che alcune di esse sono essenziali per l'autonomia nazionale. Il PNR richiama gli interventi in materia di internazionalizzazione contenuti nei decreti-legge di marzo-maggio 2020, con il trasferimento di competenze in materia politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Nel quadro del supporto all'e*xport*, occorrerà promuovere anche specifiche filiere, tra cui la difesa e l'agroalimentare, nonché rafforzare il ruolo della rete diplomatica internazionale, di SIMEST e dell'Agenzia ICE.

In tema di turismo e patrimonio culturale, il PNR evidenzia come la crisi ha colpito in misura imponente il settore, preannunciando un impegno importante per sostenerlo: gli obiettivi saranno perseguiti anche tramite una integrazione tra turismo e fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico, valorizzando, in particolare, i borghi, le aree interne, i cammini e gli itinerari culturali; a tal fine è necessario coinvolgere le Regioni e gli Enti Locali e potenziare il ruolo dell'ENIT. In linea con i principi di sostenibilità, innovazione e accessibilità del Piano Strategico per il Turismo 2017-2022, si ritiene poi necessario configurare in modo nuovo le modalità di afflusso e di fruizione dei luoghi turistici e promuovere gli altri attrattori di turismo nei luoghi meno conosciuti anche attraverso una apposita valorizzazione dei beni immobiliari pubblici. Superata la fase emergenza, le linee d'azione potranno essere orientate: consolidando il ruolo strategico dei musei; promuovendo lo sviluppo di reti museali e di sostegno degli archivi, delle biblioteche e degli istituti culturali; digitalizzando il patrimonio culturale; diffondendo la rete dei servizi ferroviari passeggeri di lunga percorrenza, con il nuovo disegno dell'Alta Velocità di Rete (AVR), che permetterà di ampliare la connettività delle Regioni più periferiche del Mezzogiorno e delle aree interne; investendo nell'arte e nell'architettura contemporanee; potenziando le iniziative dirette a promuovere la moda e il design *Made in Italy* anche con il coinvolgimento degli Istituti italiani di cultura all'estero; nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, promuovendo la produzione artistica nazionale, anche con misure per una maggiore attrattività a livello internazionale.

Insieme all'aumento degli investimenti pubblici, la strategia del Governo punta ad accrescere sensibilmente gli investimenti privati italiani e dall'estero, anche attraverso misure di semplificazione amministrativa e tributaria e favorendo investimenti produttivi e di lungo termine, poiché

l'attuale crisi ha generato un blocco produttivo e una perdita di investimenti che dovranno essere prontamente recuperati. A fronte dell'impegno di risorse già stanziate, il PNR considera come determinanti una accurata programmazione e realizzazione delle opere e il rafforzamento e la semplificazione dei processi di gestione e di monitoraggio dell'attuazione finanziaria e procedurale degli investimenti pubblici.

Inoltre, coerentemente con il *Green New Deal*, le azioni che saranno incluse nel Programma di Ripresa e Resilienza (cd. *Recovery Plan)* saranno indirizzate a contrastare i cambiamenti climatici, a favorire la riconversione energetica del sistema produttivo, l'economia circolare e la protezione dell'ambiente. Pertanto il Governo procederà a una prima ricognizione delle misure da adottare per arrivare al Piano di politica economico-finanziaria per l'Innovazione e la Sostenibilità (PINS), attraverso l'efficienza energetica in campo edilizio; le infrastrutture sociali come asili nido e ospedali; lo sviluppo di un'industria sostenibile, come il piano per la plastica; la mobilità sostenibile; lo sviluppo di energia pulita; le politiche di supporto pubblico al processo di innovazione (Piano Transizione 4.0) e al consolidamento della competitività delle imprese italiane.

Per centrare gli obiettivi relativi alla dimensione della decarbonizzazione contenuti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il Governo intende accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, promuovendo l'abbandono del carbone per la generazione elettrica a partire dal 2025 a favore di un mix elettrico basato su una quota crescente di rinnovabili e, soltanto per la parte residua, sul gas. Per la sicurezza energetica, il Governo intende perseguire la riduzione della dipendenza dalle importazioni mediante l'incremento delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica proseguendo, inoltre, nel percorso di diversificazione delle fonti di approvvigionamento e garantendo, al contempo, la sicurezza e flessibilità del sistema elettrico. Per quanto riguarda l'azione sulla ricerca e l'innovazione nel settore energetico, si promuoverà la finalizzazione delle risorse e delle attività allo sviluppo di processi, prodotti e conoscenze, anche coinvolgendo le imprese a partecipazione pubblica attive nell'energia e nella transizione ecologica su progetti strategici di transizione energetica. Il Governo ritiene inoltre opportuna un'attenta regolazione dei mercati energetici, in modo che i consumatori e le imprese beneficino dei positivi effetti di una competizione trasparente, e prospetta il ricorso a capitali o finanziamenti privati, in primo luogo tramite imprese partecipate dallo Stato (Terna, Snam, Enel, ecc.) ad un sistema di garanzie pubbliche per incentivare gli investimenti di lungo termine.

In tema di innovazione tecnologica, il Governo intende potenziare gli otto Centri di competenza ad alta specializzazione *(Competence Center)*, che saranno tutti pienamente operativi nel 2020, per farne la sponda italiana della rete dei *Digital Innovation Hub* europei sostenuti dal Programma *Digital Europe*. L'Esecutivo preannuncia a breve la presentazione della proposta per una Strategia italiana per la *Blockchain*, il cui utilizzo è

alla base di uno specifico progetto pilota per la promozione del *Made in Italy*.

Il PNR ricorda gli *Important Projects of Common European Interest* (IPCEI), quali la microelettronica e le batterie, ritenendo necessario aumentare le risorse a disposizione di tali progetti strategici e alimentare una più ampia e qualificata partecipazione di imprese italiane, sia capo-filiere che PMI. Inoltre, l'Esecutivo punta a individuare, insieme agli *stakeholder*, misure efficaci di rilancio per filiere chiave dell'economia nazionale quali l'edilizia e *l'automotive*.

Da ultimo, sulle crisi aziendali si intende introdurre un apposito Fondo di sostegno per la prosecuzione dell'attività di impresa, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente all'emergenza da COVID-19 (n. 445)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il presidente GIROTTO *(M5S)*, relatore, dà conto dei contributi allo schema di risoluzione, già pubblicato in allegato al resoconto del 1° luglio, pervenuti dai Gruppi di Forza Italia e della Lega, sollecitando gli altri Gruppi a comunicare le proprie proposte di integrazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 14,30 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria

198ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc*. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII)
Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sugli aspetti di competenza del Documento in titolo, il relatore LAFORGIA *(Misto-LeU)* ne sottolinea innanzitutto la rilevanza in quanto cornice delle prossime fondamentali scelte politiche di competenza di Parlamento e Governo. Menziona quindi i riferimenti in materia di lavoro delle raccomandazioni europee rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio del 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio, riguardanti il contrasto del lavoro sommerso, l'integrazione tra le politiche attive del lavoro e le politiche sociali, nonché la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, da promuovere attraverso un'apposita strategia globale.

Prosegue osservando che l'emergenza sanitaria ha evidenziato e aggravato situazioni critiche già presenti, quali la sussistenza di ampi margini di precarietà nel mercato del lavoro e la frammentarietà dei sistemi di protezione, anche in riferimento alla platea dei lavoratori titolari di partite IVA, e la necessità di politiche volte alla conciliazione tra lavoro e famiglia, oltre a porre in luce l'esigenza di tutele adeguate nell'ambito del ricorso alle modalità di lavoro agile. Si sofferma quindi sull'elemento strategico rappresentato dall'uso adeguato agli obiettivi delle risorse reperibili, anche provenienti dall'Unione europea come nel caso del *Recovery Fund*. Si riserva conclusivamente la predisposizione di una proposta di parere in base alle indicazioni che proverranno dal dibattito.

La senatrice NISINI *(L-SP-PSd'Az)*, considerata l'opportunità di disporre di tempi adeguati per svolgere i necessari approfondimenti, chiede il rinvio dell'esame ad altra seduta.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* si associa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1646) ***Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. – Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

La presidente MATRISCIANO dà conto dei pareri finora espressi dalle Commissioni consultate. Dopo una richiesta di ragguagli circa l'andamento dell'*iter* della senatrice NISINI, constata che non vi sono richieste di intervento e dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene quindi in replica il relatore ROMAGNOLI *(M5S)*, il quale pone in evidenza l'utilità del disegno di legge in discussione al fine di colmare lacune sussistenti nell'ordinamento vigente. In riferimento al rispetto della clausola di invarianza degli oneri finanziari recata dal provvedimento nota che la copertura delle spese da esso recate risulta già disposta a valere sull'apposito stanziamento previsto dalla legge di bilancio per il 2019.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI rivolge un ringraziamento alla Commissione e al relatore per l'impegno profuso nella trattazione del disegno di legge in titolo.

La presidente MATRISCIANO propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno il 4 agosto, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria

183ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame sospeso il 23 giugno.

Il senatore LOREFICE *(M5S)*, relatore, presenta uno schema di osservazioni non ostative, sullo schema di decreto, predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, della stessa legge.

Ricorda, quindi che il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto il 5 luglio 2020, ma che esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge «cura Italia» n. 18 del 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19, e che, pertanto, il termine verrà a scadere il 5 ottobre 2020.

Il Relatore ricorda inoltre che la direttiva (UE) 2018/850 aggiorna la direttiva discariche con riguardo alla comparabilità dei dati degli Stati membri, semplificandone anche le procedure di comunicazione, e rafforza gli obiettivi della direttiva, introducendo il divieto, a partire dal 2030, di conferire in discarica i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, compresi i rifiuti organici non trattati, raccolti in maniera differenziata, e l'obbligo, a partire dal 2035, di ridurre al 10 per cento il totale dei rifiuti urbani da collocare in discarica.

Infine, il Relatore rileva che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione sia alla direttiva (UE) 2018/850, sia ai criteri specifici di delega di cui all'articolo 15 della legge n. 117 del 2019, salvo il criterio di delega di cui alla lettera b), relativo al riordino della gestione e utilizzo dei fanghi di depurazione, che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sulle discariche di rifiuti.

Propone quindi di formulare osservazioni non ostative.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* evidenzia come, ancora una volta, il Governo abbia disatteso le indicazioni politiche adottate dal Parlamento, senza dare adeguate motivazioni e creando condizioni peggiorative per gli operatori del settore e le amministrazioni regionali.

Replica il relatore LOREFICE *(M5S)* assicurando di aver inserito chiaramente nel parere la mancata attuazione del criterio di delega sui fanghi, inserito dal Parlamento sebbene non rientrante nella normativa oggetto di recepimento. In tale condizione sarà il Governo a valutare come e quando rivedere complessivamente la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, come richiesto dal criterio di delega.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(*Doc.* LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 4.2, 4.5, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.33, 4.34, 4.39, 4.41, 4.44, 4.45, 5.39, 5.35, 5.37, 5.41, 5.49, 5.71, 9.18, 9.28, 9.34, 9.39 e 20.0.35.

Sono inoltre stati ritirati gli emendamenti 9.29; 9.37; 4.36, 4.9 e 4.11; 4.17; 4.4; 4.21; 4.24; 4.8; 5.2; 5.57; 5.92; 14.2 e 14.14; 20.0.9; 20.0.27; 20.0.43; 20.0.45, e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno dal G/1721/19/14 al G/1721/34/14.

Sono state poi presentate le riformulazioni G/1721/3/14 (testo 2), G/1721/4/14 (testo 2), 3.6 (testo 2), 4.12 (testo 2), 5.4 (testo 2), 5.24 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.53 (testo 2), 5.58 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.66 (testo 2), 5.72 (testo 3), 5.80 (testo 2), 5.89 (testo 2), 5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2), 5.96 (testo 2), 5.106 (testo 2), 15.10 (testo 2), 15.12 (testo 2), 20.0.2 (testo 2), 20.0.8 (testo 2), 20.0.12 (testo 3), 20.0.37 (testo 3) e 20.0.47 (testo 3).

Comunica infine che le senatrici Floridia e L'Abbate hanno sottoscritto l'emendamento 20.0.12 (testo 3), il senatore Simone Bossi ha aggiunto la sua firma a tutti gli emendamenti sottoscritti dal senatore Fazzolari, e la senatrice Giammanco ha aggiunto la sua firma all'emendamento 20.0.2 (testo 2).

La Commissione passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

I senatori LOREFICE *(M5S)*, ANGRISANI *(M5S)*, GIANNUZZI *(M5S)* e RICCIARDI *(M5S)* aggiungono la loro firma agli ordini del giorno G/1721/1/14, G/1721/2/14, G/1721/27/14, G/1721/28/14, G/1721/29/14 e G/1721/31/14.

Con il parere favorevole del relatore PITTELLA *(PD)*, il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/1721/1/14, G/1721/2/14, G/1721/3/14 (testo 2) e G/1721/4/14 (testo 2).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sull'ordine del giorno G/1721/5/14, il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* ne chiede comunque la votazione.

Posto ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'ordine del giorno G/1721/5/14.

Previo parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/1721/6/14.

Su richiesta del RELATORE, la Commissione accantona gli ordini del giorno G/1721/7/14 e G/1721/8/14.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli ordini del

giorno G/1721/10/14, su cui la senatrice MASINI *(FIBP-UDC)* svolge una dichiarazione di voto favorevole, G/1721/11/14 (testo 2), G/1721/12/14, su cui il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* svolge una dichiarazione di voto favorevole, e G/1721/14/14.

Su richiesta del RELATORE, la Commissione accantona l'ordine del giorno G/1721/13/14 (testo 2).

I senatori FEDELI *(PD)*, GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*, MASINI *(FIBP-UDC)*, CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* e CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)* aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1721/15/14 che, previo parere favorevole del RELATORE, è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Su richiesta del RELATORE, la Commissione accantona gli ordini del giorno G/1721/16/14, sottoscritto dalla senatrice FEDELI *(PD)*, G/1721/17/14, G/1721/18/14, G/1721/19/14 e G/1721/20/14.

Previo parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/1721/21/14, G/1721/22/14, G/1721/23/14, G/1721/24/14, G/1721/25/14, G/1721/26/14 sottoscritto dal senatore LOREFICE *(M5S)*, G/1721/27/14, G/1721/28/14, G/1721/29/14 e G/1721/31/14.

Infine, su richiesta del RELATORE, la Commissione accantona gli ordini del giorno G/1721/30/14, G/1721/32/14, G/1721/33/14 sottoscritto dal senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, e G/1721/34/14.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 168

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, della stessa legge;

rilevato che, per quanto riguarda il termine per l'esercizio della delega, che sarebbe scaduto il 5 luglio 2020, esso è prorogato di ulteriori tre mesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge «cura Italia» n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19, e che, pertanto, il termine per l'esercizio della delega verrà a scadere il 5 ottobre 2020;

considerato che la direttiva (UE) 2018/850 aggiorna la direttiva discariche con riguardo alla comparabilità dei dati degli Stati membri, semplificandone anche le procedure di comunicazione, e rafforza gli obiettivi della direttiva, introducendo il divieto, a partire dal 2030, di conferire in discarica i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, compresi i rifiuti organici non trattati, raccolti in maniera differenziata, e l'obbligo, a partire dal 2035, di ridurre al 10 per cento il totale dei rifiuti urbani da collocare in discarica;

considerati i criteri specifici di delega relativi al riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, all'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, all'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, e al raggiungimento, in coordinamento con le regioni, degli obiettivi fissati dalla direttiva;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei criteri direttivi di delega di cui all'articolo 15 della legge n. 117 del 2019, salvo il criterio di delega di cui alla lettera b), relativo al riordino della gestione e utilizzo dei fanghi di depurazione, che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sulle discariche di rifiuti,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

G/1721/3/14 (testo 2)

GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

considerato che:

la direttiva oggetto di recepimento reca precise disposizioni per la regolamentazione della comunicazione commerciale audiovisiva, al fine anche di tutelare i consumatori che possono essere esposti a una quantità eccessiva di pubblicità in virtù di un mercato dell'audiovisivo in veloce evoluzione;

proprio il prolificarsi dell'offerta dei servizi di media audiovisivi, ha visto negli ultimi anni la diffusione di società concessionarie e multimediali che trasmettono in luoghi pubblici o aperti al pubblico (per esempio nelle stazioni ferroviarie o sui mezzi di trasporto pubblico), accanto a contenuti informativi e di servizio, messaggi pubblicitari di natura diversificata;

tenuto conto che:

l'utente si trova sempre più di frequente a essere il destinatario di messaggi pubblicitari in luoghi di attesa e di passaggio senza alcuna possibilità di poter scegliere se ascoltare o meno i messaggi diffusi in modalità sonora, ed è quindi sottoposto a una comunicazione commerciale di fatto coatta;

la tradizionale comunicazione commerciale visiva permette, al contrario, all'utente la scelta o meno di avvalersi delle informazioni in essa contenute;

impegna, quindi, il Governo:

a valutare la dimensione e gli effetti della sovraesposizione alla comunicazione commerciale legata alle comunicazioni audiovisive e sonore in luoghi pubblici o aperti al pubblico e adottare opportuni interventi per contenerne gli effetti potenzialmente negativi per i cittadini.

G/1721/4/14 (testo 2)

LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 4 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche;

considerato che:

le installazioni delle infrastrutture di comunicazione elettronica a normativa vigente sono rimesse alla competenza degli enti locali secondo procedimenti autorizzativi di tipo urbanistico e ambientale;

a tutela della salute e sulla base di studi scientifici è possibile richiamare il principio di precauzione, cardine sia della normativa europea che nazionale;

la legge quadro sulle emissioni n. 36 del 2001 affida, infatti, allo Stato il compito di individuare i limiti all'esposizione della popolazione idonei a preservare la salute e l'ambiente, sulla base di evidenze scientifiche, assicurando un elevato livello di tutela;

impegna il Governo:

al fine di coniugare la tutela della salute, tenuto conto del principio di precauzione, e lo sviluppo delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, a valutare l'opportunità di promuovere per quanto di competenza forme di coinvolgimento delle comunità locali nell'individuazione dei criteri di localizzazione da parte degli enti locali delle infrastrutture necessarie alla banda ultralarga.

G/1721/19/14 (*già* em. 9.29)
MANCA, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto legge in esame reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

nel recepimento della direttiva (UE) 2019/790, come proposto nell'emendamento 9.29 presentato in 14ª Commissione, sarebbe necessario garantire altresì l'adeguata remunerazione ai fotoreporter per le riproduzioni delle loro immagini nel mercato unico digitale secondo accordi preventivi o concordati al momento dell'utilizzo dell'opera da parte dei contenitori digitali e, in mancanza, prevedere il divieto di utilizzo;

impegna il Governo:

nella predisposizione del o dei decreti legislativi di recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a dare adeguata soluzione alle problematiche sollevate dall'emendamento 9.29.

G/1721/20/14 (*già* em. 9.37)
RAMPI, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale (cd direttiva *copyright*);

la direttiva mira in generale a rafforzare la posizione dei titolari dei diritti sulle opere protette, ai fini della trasparenza e del controllo sul loro utilizzo *online* e del riconoscimento di un'equa remunerazione per lo sfruttamento delle stesse opere attraverso le piattaforme di condivisione;

nel merito, gli articoli 18 e 19 della direttiva rivestono una particolare rilevanza per il comparto del cinema e dell'audiovisivo in genere,

prevedendo una remunerazione adeguata e proporzionata per gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito degli utilizzi digitali delle opere, nonché l'accesso alle informazioni necessario per garantire l'effettività del diritto alla remunerazione;

impegna il Governo:

in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi della direttiva (UE) 2019/790, ad aggiornare e rafforzare, in riferimento agli articoli 18 e 19 della stessa direttiva, i meccanismi di tutela del diritto degli autori e degli artisti a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni;

a tal fine, a definire modalità di remunerazione che prevedano il riconoscimento ad autori ed artisti di un'adeguata quota percentuale dei proventi percepiti da coloro ai quali gli stessi hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, fatta salva la possibilità di incremento in sede contrattuale;

a disporre l'inderogabilità *ex lege* di detta quota minima, attraverso la previsione dell'espressa nullità di ogni patto contrario;

ai fini dell'effettività del diritto alla remunerazione, a garantire l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 19 della direttiva, secondo modalità non eludibili e di semplice gestione operativa, tali da assicurare l'esigibilità del diritto di accesso anche agli autori non facenti parte o non iscritti ad associazioni o società di *collecting*.

G/1721/21/14 (*già* em. 4.9, 4.11 e 4.36)
FEDELI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

nell'ambito dei predetti criteri specifici, si dispone anche che il Governo, nel decreto legislativo di recepimento della direttiva, introduca misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini;

per garantire effettivamente l'accesso generalizzato e la diffusione delle nuove tecnologie a tutti i cittadini a prezzi accessibili, è necessario quanto prima procedere alla mappatura geografica delle installazioni di

rete e della portata delle reti in grado di fornire banda larga, nonché garantire livelli minimi di connettività coerenti con gli obiettivi europei di digitalizzazione, così come evidenziato nelle proposte emendative 4.36, 4.9, 4.11 presentate in 14ª Commissione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportutità di dare soluzione alle problematiche sollevate dagli emendamenti 4.36, 4.9, 4.11.

G/1721/22/14 (*già* em. 4.17)

FERRARI, BITI, TARICCO, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

nell'ambito dei predetti criteri specifici, si dispone anche che il Governo, nel decreto legislativo di recepimento della direttiva, introduca misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini;

l'emendamento 4.17, presentato in 14ª Commissione, invitava, per garantire una effettiva diffusione sull'intero territorio nazionale delle infrastrutture a banda ultralarga e agevolare la realizzazione di reti per la connessione veloce e ultraveloce in maniera uniforme, a dare priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di *e-government* alle aree dei piccoli comuni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportutità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate dall'emendamento 4.17.

G/1721/23/14 (*già* em. 4.4)
RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

nell'ambito dell'offerta commerciale per i servizi delle comunicazioni, al fine di favorire il consumatore è opportuno sfruttare al meglio i servizi digitali anche per l'attivazione o il passaggio di forniture;

mpegna il Governo:

in fase di esercizio della delega per il recepimento del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, a valutare l'opportutità di prevedere la possibilità di attivare nuove utenze e migrare da un fornitore a un altro mediante la semplificazione delle procedure per l'identificazione degli utenti da effettuare anche in modalità da remoto attraverso strumenti di riconoscimento telematici.

G/1721/24/14 (*già* em. 4.21)
RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

nell'ambito dell'offerta commerciale per i servizi delle comunicazioni è sempre necessario tutelare il consumatore in particolare in merito alla trasparenza delle offerte commerciali;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega per il recepimento del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, a valutare l'opportutità di

garantire la più ampia tutela del consumatore, nonché la trasparenza e pubblicità di tutte le offerte commerciali tramite lo stretto adeguamento di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diritti del consumatore, incluse quelle di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a quanto previsto dal Titolo III della direttiva (UE) 2018/1972, prevedendo le necessarie integrazioni, modifiche e abrogazioni delle disposizioni non in linea con quanto previsto dalla suddetta direttiva.

G/1721/25/14 (*già* em. 4.24)

RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

è necessario non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizio, fatta salva la previsione di oneri amministrativi adeguati;

impegna il Governo:

in fase di esercizio della delega per il recepimento del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, a valutare l'opportutità di favorire una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizio, nonché l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e la promozione dell'innovazione e di investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

G/1721/26/14 (*già* em. 4.8)

COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

nell'ambito dell'offerta commerciale per i servizi delle comunicazioni è sempre più necessario tutelare il consumatore, soprattutto per quanto concerne le offerte tariffarie, la loro trasparenza e la chiarezza delle diverse comunicazioni pubblicitarie che devono essere semplici, essenziali e di facile comprensione;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega per il recepimento del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche a valutare l'opportutità di garantire adeguate forme di tutela del consumatore, rafforzando le prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare, anche con apposite sanzioni, che gli operatori presenti sul mercato garantiscano la massima trasparenza delle offerte tariffarie e dei messaggi pubblicitari, in modo da permettere un adeguato confronto delle tariffe e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati, tra cui quelli pre-attivati o non disattivabili, nonché a stabilire idonei termini temporali entro i quali non possano essere modificate le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta acquistata.

G/1721/27/14 (*già* em. 5.2)

La Mura, Moronese, Floridia, Quarto, Lorefice, Angrisani, Giannuzzi, Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

nell'ambito degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, va definita un'apposita disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

l'individuazione delle aree idonee dovrà, necessariamente, contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, del suolo e delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici,

impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportutità di prevedere tra i criteri per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili anche apposite analisi pedologiche del suolo, volte ad accertare lo stato dei relativi servizi e funzioni ecosistemiche, al fine di consentire l'installazione di tali impianti sui suoli con minor apporto in termini di servizi ecosistemici, e in ogni caso garantendo la conservazione di tali servizi, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili.

G/1721/28/14 (*già* em. 5.57)

QUARTO, MANTERO, L'ABBATE, LA MURA, MORONESE, FLORIDIA, LOREFICE, ANGRISANI, GIANNUZZI, RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

nell'ambito della definizione delle aree idonee all'installazione degli impianti a energia rinnovabili è opportuno valutare l'opportunità di individuare tra queste aree le ex cave;

quest'ultime dopo il loro ripristino, oltre alla possibilità di poterle adattare e adibire a colture agricole idonee, possono essere utilizzate come invasi per lo stoccaggio di acque per usi umani o come vasche di laminazione, in caso di piene di corsi d'acqua limitrofi;

è, infatti, oramai accertato e ben noto il cambiamento climatico in atto, che determina più frequenti periodi di siccità e fenomeni piovosi di eccezionale intensità;

gli effetti della siccità possono essere mitigati dalla disponibilità della risorsa idrica in nuovi e diffusi invasi mentre gli alluvionamenti causati da piogge intense possono essere mitigati da vasche di laminazione che possono essere create nelle *ex* cave;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di individuazione della disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, a valutare l'opportutità di determinare appositi criteri

per escludere dall'idoneità le ex cave che possono essere utilizzate come invasi d'acqua per uso umano o vasche di laminazione ai fini della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

G/1721/29/14 (*già* em. 5.92)
GIROTTO, ANASTASI, LOREFICE, ANGRISANI, GIANNUZZI, RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

al fine di favorire l'uso delle energie rinnovabili è necessario promuoverne la ricerca e l'innovazione con appositi strumenti, coinvolgendo università, istituti di ricerca, il settore industriale e la pubblica amministrazione per implementare il trasferimento tecnologico e l'aumento di competitività dei settori produttivi, in ottica di uno sviluppo sostenibile;

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere appositi strumenti e misure per favorire programmi di ricerca e investimento mirati allo sviluppo di reti energetiche digitalizzate e modelli di interconnessione fra reti elettriche, dati, gas, acqua e calore, attraverso strumenti di partenariato e accordi fra enti di ricerca e industria e l'attività di supporto degli enti pubblici di ricerca a favore di Ministeri, regioni ed enti locali, anche al fine di individuare e fornire strumenti innovativi, funzionali alle attività di analisi, programmazione e adozione degli atti di competenza che risultino necessari per raggiungere gli obiettivi individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

G/1721/30/14 (*già* em. 14.2 e 14.14)
TARICCO, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

nell'ambito dei predetti criteri direttivi si dispone, tra l'altro, che nell'adeguamento delle disposizioni nazionali vigenti si proceda all'abrogazione espressa delle norme incompatibili, che il Ministero della salute sia individuato quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento con le autorità regionali e locali per l'esecuzione dei controlli ufficiali, e che si proceda al riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e province autonome;

come evidenziato negli emendamenti 14.2 e 14.14 presentati al disegno di legge, sarebbe opportuno altresì che, nell'opera di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, fossero semplificati gli adempimenti a carico delle imprese evitando oneri ulteriori rispetto a quanto strettamente richiesto dalla normativa europea, che nell'implementazione e monitoraggio delle misure vi sia un coordinamento anche con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di sanità animale, e che per potenziare e semplificare l'attività di controllo sia reso pienamente effettivo il Registro Unico dei Controlli ispettivi a carico delle imprese agricole e alimentari, evitando altresì il proliferare di banche dati zootecniche con finalità altre,

impegna il Governo:

nella predisposizione del o dei decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, a valutare l'opportutità, nei limiti dei criteri di delega contenuti nell'articolo 14 del disegno di legge, di dare soluzione alle problematiche sollevate dagli emendamenti 14.2 e 14.14.

G/1721/31/14 (*già* em. 20.0.9)

ABATE, LOREFICE, ANGRISANI, GIANNUZZI, RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

in vista della progressiva entrata in vigore delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, di cui alcune disposizioni sono già in vigore nelle more della completa attuazione prevista per luglio 2022, è necessario adeguare alcune disposizioni nazionali al regolamento;

impegna, quindi, il Governo:

nei prossimi provvedimenti utili per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea, a prevedere, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1009, l'individuazione delle autorità competenti per la sua applicazione e degli organismi di valutazione, l'adeguamento sia tariffario che dell'impianto sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in esso contenute, nonché una ricognizione della normativa vigente per l'adeguamento alle più recenti conoscenze tecnico-scientifiche di settore e l'abrogazione di quanto in contrasto con il regolamento oggetto dell'adeguamento.

G/1721/32/14 (*già* em. 20.0.27)

COLLINA, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'Allegato A, articolo 1, comma 1, del disegno di legge, reca al punto 22) la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);

il disegno di legge non reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 e a questo scopo, è stato presentato l'emendamento 20.0.27;

impegna il Governo:

nella predisposizione del o dei decreti legislativi di recepimento della direttiva (UE) 2019/1023, a dare soluzione alle problematiche sollevate dall'emendamento 20.0.27.

G/1721/33/14 (*già* em. 20.0.43)
ALFIERI, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'Allegato A, articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, reca al punto 7) la direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare soluzione alle problematiche sollevate dall'emendamento 20.0.43.

G/1721/34/14 (*già* em. 20.0.45)
ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

l'allegato A del disegno di legge di delegazione europea reca, al punto 20 dell'elenco delle direttive da recepire, la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

la direttiva prevede agli articoli 4 e 5, rispettivamente, misure per la riduzione del consumo e restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, tra i quali contenitori per alimenti;

in particolare, l'articolo 5 prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato della direttiva, tra i quali sono ricompresi anche i contenitori per alimenti in polistirene espanso, definiti quali recipienti, scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

considerato che:

generalmente i contenitori in polistirene espanso vengono concepiti non per arrivare direttamente al consumatore finale, ma per servire altre filiere produttive attraverso l'utilizzo di appositi imballaggi per il settore alimentare, che in ragione delle specifiche capacità di isolamento termico sono utilizzati in particolare per la filiera ittica, ortofrutticola, il comparto caseario e quello dei prodotti freddi, semifreddi, surgelati;

la definizione di contenitori per alimenti e in particolare di contenitori per alimenti in polistirene espanso derivante dai suddetti criteri necessita di essere chiarita al fine di evitare incertezze applicative e potenziali effetti estensivi con riferimento ai contenitori per alimenti non direttamente destinati al consumatore finale,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, a chiarire l'ambito di applicazione con riferimento ai contenitori per alimenti, prevedendo la necessaria compresenza dei criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato della suddetta direttiva, al fine di circoscrivere l'applicazione ai soli contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, che siano consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Art. 3.

3.6 (testo 2)
GIANNUZZI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta,», *aggiungere le seguenti:* «anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti».

Art. 4.

4.12 (testo 2)
RICCIARDI

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «investimenti in reti a banda ultralarga,»*, inserire le seguenti:* «sia fisse che mobili,».

Art. 5.

5.4 (testo 2)
GIROTTO, ANASTASI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «Ministero dello sviluppo economico»*, con le seguenti:* «Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca, inoltre, criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome;

2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al punto 1), entro un termine massimo congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di mancata

adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

3) per le attività di individuazione delle aree idonee le regioni e province autonome possono richiedere il supporto tecnico-specialistico delle società del Gruppo GSE.;

b) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «procedimenti autorizzativi e»*, con le seguenti:* «procedimenti autorizzativi con quelli dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica e con quelli» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «e individuando, per le aree di cui alla lettera *a)*, i casi in cui non sono richieste valutazioni ambientali e paesaggistiche».

5.24 (testo 2)

GIROTTO, ANASTASI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e l'introduzione di meccanismi d'obbligo»*;*

b) *alla lettera* f)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. A tal fine, agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia è garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta».*

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «, definendo, in particolare, procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia e individuando modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).»;

b) *dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* adottare le disposizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *c), f)* e *g)*, allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo;».

5.106 (testo 2)

GINETTI, CUCCA

Al comma 1, lettera g)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «tenendo conto del principio di neutralità tecnologica».

5.52 (testo 2)

LOREFICE, GIROTTO, GIANNUZZI

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole*: «ove compatibile», *inserire le seguenti:* «con gli ecosistemi, la pianificazione energetica e».

5.53 (testo 2)

QUARTO, MANTERO, L'ABBATE, LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

Al comma 1, lettera i)*, aggiungere in fine le seguent parole:* «, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica».

5.58 (testo 2)

GIROTTO, ANASTASI

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento e potenziamento dei meccanismi di incentivazione tiene inoltre conto dei seguenti indirizzi:

1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;

2) il meccanismo dello scambio sul posto è abrogato, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;».

5.64 (testo 2)

La Mura, Moronese, Floridia

Al comma 1, lettera m)*, dopo le parole:* «e del paesaggio», *aggiungere le seguenti*: «privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;».

5.66 (testo 2)

Lorefice, Girotto, Giannuzzi

Al comma 1, dopo la lettera m)*, inserire la seguente:*

«*m-bis)* prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo e l'utilizzo di biocarburanti di seconda generazione e di carburanti avanzati sostenibili per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;».

5.72 (testo 3)

Ferrazzi, Manca, Fedeli

Al comma 1, dopo la lettera o) *aggiungere le seguenti:*

«*o-bis)* aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;

o-ter) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

5.80 (testo 2)

LOREFICE, GIANNUZZI

Al comma 1, dopo la lettera o) *inserire la seguente:*

«*o-bis)* prevedere apposite misure volte a favorire la produzione di biocarburanti avanzati mediante l'utilizzo delle materie prime di cui all'Allegato IX, parte A, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *o)*, della direttiva (UE) 2018/2001».

5.91 (testo 2)

COLLINA, FEDELI

Al comma 1, dopo la lettera o) *inserire la seguente:*

«*o-bis)* riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge 13 luglio 2015, n. 107;»

5.89 (testo 2)

ANGRISANI

Al comma 1, dopo la lettera o) *inserire la seguente:*

«*o-bis)* riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 107 del 2015;».

5.93 (testo 2)
LOREFICE, GIROTTO, GIANNUZZI

Dopo la lettera o)*, aggiungere la seguente:*

«*o-bis)* avviare un piano per la progressiva dismissione al 2030 dell'utilizzo dei biocombustibili da colture alimentari e foraggere, in accordo con quanto disposto dal regolamento delegato (UE) 2019/807;».

5.96 (testo 2)
LOREFICE, GIROTTO, GIANNUZZI

Al comma 1, dopo la lettera o)*, aggiungere la seguente:*

«*o-bis)* ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807, prevedere la progressiva esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione, di olio di palma, fasci di frutti di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione».

Art. 15.

15.10 (testo 2)
COLLINA, FEDELI

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «il sistema sanzionatorio prevede la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;».

15.12 (testo 2)
FEDELI, MANCA

Al comma 2, lettera h)*, sostituire le parole:* «quota non superiore all'1 per cento del fatturato», *con le seguenti:* «quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato».

Art. 20

20.0.2 (testo 2)
LOREFICE, GIANNUZZI, GIAMMANCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Princípi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princípi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princípi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;

b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera *a)*:

1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4,

comma 2, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;

2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.12 (testo 3)

FERRAZZI, FEDELI, FLORIDIA, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 653;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in

modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

c) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dall'uso di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

d) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

e) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente legge. Qualora la dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

20.0.8 (testo 2)

LOREFICE, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consigli, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'ar-

ticolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della predetta direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva;

b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera *a)*, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.».

20.0.37 (testo 3)

D'ALFONSO, FEDELI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i se-

guenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e alla legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;

b) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;

c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;

d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;

e) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva per le violazioni ivi indicate, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) con riferimento al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162;

g) con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162;

h) attribuire all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;

i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

20.0.47 (testo 3)
D'ALFONSO, FEDELI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;

b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi della lettera b) dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, pre-

vedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE, nonché dalle disposizioni del Meccanismo di Vigilanza Unico e del Meccanismo di Risoluzione Unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e dagli articoli 6 e 6-*bis* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di Risoluzione Unico e la Banca d'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le finalità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;

d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034, per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

e) designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

f) confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento previste dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse agli Stati membri;

g) con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale, apportare alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già sancito dagli articoli 28 e 29-*ter* del citato testo unico; confermare l'attribuzione alle anzidette Autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza previsti

con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e dal regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al Titolo VII, Capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/2014, in coerenza con il generale riparto di attribuzioni previsto a legislazione vigente;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla Parte V, Titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalità previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033, delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria
88ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web* tv della Camera dei Deputati.

Audizione del Presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, onorevole Claudio Fava

Il PRESIDENTE dà il benvenuto all'onorevole Claudio Fava e ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

L'onorevole Claudio FAVA espone le risultanze emerse dai lavori dalla Commissione antimafia dell'Assemblea Regionale Siciliana sulla ricostruzione delle circostanze dell'attentato a Giuseppe Antoci del 18 maggio 2016.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori MIRABELLI *(PD)*, GIARRUSSO *(Misto)* e SACCONE *(FIBP-UDC)*, nonché i deputati ASCARI *(M5S)*, Piera AIELLO *(M5S)* e MICELI *(PD)*.

L'onorevole Fava fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame della Relazione sulla missione a Washington e New York alla prossima seduta.

SUI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione del 15 luglio 2020 dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato deliberato che la Commissione si avvarrà della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito della dottoressa Mena Minafra, della dottoressa Claudia Salvestrini, del dottor Fiorentino Gallo e del signor Gianluca Zandini.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 21 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

La seduta inizia alle ore 14,15

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame della proposta di relazione sull'attività svolta dalla Commissione
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la straordinaria emergenza sanitaria ancora in atto ha avuto un significativo riflesso sull'attività parlamentare. Sottolinea che vi sono stati oggettivi ostacoli all'ordinata prosecuzione dei lavori di indagine, legati alla disponibilità dei soggetti esterni, che si sono uniti alle difficoltà derivanti dalle necessità logistiche e organizzative dettate dall'adattamento delle modalità di svolgimento delle sedute alle misure precauzionali con cui tutti stanno imparando a convivere.

Ciò premesso, fa presente la necessità rilanciare l'attività della Commissione a prescindere dal contributo di soggetti esterni, anche per non disperdere il rilevante patrimonio informativo già a disposizione.

A tal fine, mette a disposizione dei Commissari una Relazione che evidenzia le principali criticità emerse nell'ambito dei lavori sinora svolti, da cui sono estratte ed esposte alcune linee strategiche in base alle quali programmare le prossime azioni e incontri della Commissione, nonché alcuni possibili spunti di riforma della normativa che disciplina i settori di competenza della stessa.

Ritiene che, osservando le politiche di spesa delle casse professionali, siano sorti una serie di interrogativi circa l'efficacia dell'attuale quadro normativo relativo ai fondi sanitari integrativi. La disciplina non appare adeguata all'esigenza di garantire che tali fondi vadano effettivamente ad integrare il primo pilastro del nostro sistema pubblico di salute, con il rischio di destinare un sostegno fiscale ad attività che non divengono complementari ma realizzano forme di competizione con il sistema sanitario nazionale. Conclude che vi sono, dunque, aspetti che potrebbero essere oggetto di valutazione in merito alla necessità di un intervento normativo, con particolare riferimento ai rapporti tra i fondi sanitari integrativi e le compagnie assicurative, alle attività pubblicitarie di fondi sanitari e delle assicurazioni (per evitare la diffusione di messaggi consumistici), all'efficacia, efficienza ed equilibrio delle gestioni.

Sottolinea che dalle indagini effettuate è anche emersa, con chiarezza, la necessità di completare il quadro normativo applicabile agli investimenti delle Casse professionali. Allo stesso tempo, rileva che è stato evidenziato come lo schema di decreto posto in consultazione ormai più di cinque anni fa necessiti di alcune specifiche revisioni, in merito alle quali la Commissione potrebbe esprimere una propria posizione, anche sulla base di interlocuzioni con i principali soggetti coinvolti.

Evidenzia che, oltre a completare il quadro relativo alle decisioni di investimento, appare opportuno valutare alcuni interventi di revisione delle regole che riguardano gli assetti di *governance* delle Casse professionali. In particolare, fa presente che nelle audizioni sono state evidenziate tre specifiche esigenze: quella di armonizzare il quadro normativo ai modelli tipizzati dal codice civile, quella di introdurre requisiti di professionalità, di onorabilità, criteri di nomina, di composizione, di genere e di

comportamento degli organi sociali degli enti previdenziali, nonché quella di razionalizzare gli assetti di vigilanza.

Rileva che dagli approfondimenti effettuati sulla base degli elementi riscontrati in sede di indagine è emersa anche la scarsa chiarezza del quadro fiscale applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ai fondi pensione e alle Casse professionali. Fa presente che l'ambito fiscale è in grado di influenzare la funzionalità complessiva del sistema pensionistico e per indagare su questo specifico nesso intende proporre ulteriori specifici approfondimenti.

Sottolinea che, sulla base dei dati trasmessi dall'INPS con riferimento al proprio patrimonio immobiliare, appare inoltre opportuno effettuare una completa analisi della disciplina di settore per evidenziare eventuali «vincoli» legislativi alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto.

Fa infine presente che, dal punto di vista degli iscritti alle forme di previdenza, appare opportuno sostenere iniziative in grado di promuovere la cultura previdenziale, attraverso interventi mirati a specifici segmenti della popolazione o relativi a tematiche trasversali. In tale ambito, con riferimento all'adeguatezza delle future prestazioni, propone di avviare un nuovo «modulo» di indagine relativo al mancato sviluppo delle forme di previdenza complementare, analizzando l'operatività dei fondi pensione.

Dopo aver esposto le considerazioni conclusive della Relazione, propone alla Commissione di valutare l'organizzazione del lavoro mediante la definizione di specifici ambiti, in cui gli enti vengano raggruppati per favorire approfondimenti più specifici. Chiede ai Gruppi di indicare nell'arco di una settimana un proprio membro per ciascun Gruppo, facendo salva la possibilità di valutare specifiche esigenze.

Fa presente che la Commissione ha ricevuto un contributo da parte di Enasarco sul tema dei cosiddetti «silenti» e invita i membri della Commissione a prendere visione per farne in futuro oggetto di dibattito.

Rileva che è ancora in via di definizione la decisione di dotare la Commissione di una serie di consulenti che sono già stati indicati dai Gruppi e che potrebbero fornire un utile supporto.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* fa presente che l'organizzazione del lavoro in ambiti di competenza costituisce un presupposto rispetto alle decisioni riferite al supporto specialistico da parte di consulenti ed esperti esterni. Ritiene fondamentale che la Commissione si esprima sugli aspetti procedurali che diano concretezza alle proposte organizzative, individuando un delegato che garantisca la motivazione e assuma la responsabilità delle attività che ciascun gruppo di lavoro sarà chiamato a svolgere. Ritiene, in tal senso, che la Relazione introdotta dal Presidente sia ricca di spunti sull'identificazione di priorità dell'azione e meriti un adeguato approfondimento. Sottolinea che le Casse professionali amministrano ingenti risorse che sarebbe utile far «uscire dall'ombra» in vista di un loro più attivo contributo allo sviluppo del Paese. Cita l'esempio di Ena-

sarco che, a suo parere, dovrebbe aiutare il settore del commercio per favorire l'aumento dei posti di lavoro, sostenendo i piccoli esercizi a fare massa critica nei rapporti con banche e fornitori, nello sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali, con il fine ultimo di aumentare il bacino e degli iscritti, in modo da incrementare la propria sostenibilità nel lungo periodo. Ritiene che, attraverso un controllo proattivo, la Commissione potrebbe favorire una maturazione nella capacità delle Casse professionali di contribuire allo sviluppo delle categorie di riferimento.

L'onorevole TOPO *(PD)* condivide le riflessioni della senatrice Cantù, aggiungendo che la Commissione necessita di maggiore supporto tecnico. Propone di legare l'individuazione di consulenti alla definizione di ambiti di attività, consentendo alla Commissione di andare al di là di ciò che gli enti gestori espongono con riferimento alla propria situazione, introducendo delle valutazioni esterne. Sottolinea, infine, la necessità di una valutazione di ordine generale sul sistema delle Casse professionali.

L'onorevole TONDO *(Misto-NCI-USEI-C!-AC)* rappresenta la difficoltà di garantire la massima partecipazione e suggerisce che mediante l'organizzazione in gruppi di lavoro sia consentita una interazione meno formale che possa prevedere il coinvolgimento di parlamentari anche nel caso in cui non siano membri della Commissione.

La senatrice BUBISUTTI *(Lega)* sottolinea la complessità dell'ambito di competenza della Commissione e sostiene la proposta di organizzare l'attività in gruppi di lavoro, con individuazione di un referente e di un adeguato supporto tecnico.

Il PRESIDENTE ringrazia i Commissari e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

BOZZA DI RELAZIONE PER LA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha intrapreso un approfondito lavoro di studio e di analisi sul sistema previdenziale, volto a evidenziare le criticità del modello di *governance* degli enti gestori di forme pensionistiche e delle relative politiche di investimento, nonché i limiti di funzionalità dei servizi resi alla collettività. Per acquisire elementi informativi utili sono state avviate due indagini conoscitive:

– sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali;

– sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

In tali ambiti, sono stati auditi:

– i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nella vigilanza sugli enti di previdenza pubblici e sugli enti di previdenza privati disciplinati dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 (di seguito «Casse professionali»);

– i rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e di diverse Casse professionali;

– i rappresentanti dei dipendenti e degli iscritti a diverse forme di previdenza.

All'INPS e alle Casse professionali sono stati inoltre sottoposti questionari relativi a tematiche specifiche, quali il patrimonio immobiliare detenuto, la destinazione d'uso dei contributi integrativi, le politiche di sostegno nei confronti dei nuovi iscritti e l'assistenza sanitaria integrativa offerta da ogni ente.

Il 16 aprile 2019 (resoconto sommario) si è svolta l'audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, on. Claudio Durigon, durante la quale sono state approfondite le problematiche alla base della mancata adozione del regolamento previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito dalla legge n. 111 del 2011), in materia di investimento delle risorse finanziarie delle Casse professionali, dei conflitti di interessi e del soggetto depositario dei fondi.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali si è tenuta, in data 7 maggio 2019 (resoconto sommario), l'audizione del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), il quale ha

rappresentato il quadro di sintesi degli attivi delle Casse professionali e le attività di vigilanza svolte dalla Commissione, segnalando, in primo luogo, la criticità legata alla mancata adozione di regole comuni sugli investimenti delle Casse professionali, in un contesto normativo caratterizzato dall'introduzione di regole sempre più armonizzate per gli investitori istituzionali. Con riferimento allo schema di Regolamento sugli investimenti posto in consultazione, il Presidente della Covip ha fatto presente che il testo, prima di essere approvato, potrebbe per taluni aspetti essere adeguato ai mutamenti intervenuti nel contesto normativo. Inoltre, è stata evidenziata l'opportunità di una revisione dei rapporti tra le amministrazioni vigilanti e le casse, che attualmente risultano sostanzialmente incentrati sulla repressione di gravi violazioni di legge, con il conseguente commissariamento dell'ente. Secondo il Presidente della Covip tale approccio potrebbe essere integrato con una serie di procedure di intervento dotate di adeguata gradualità.

Il 28 maggio 2019 (resoconto sommario) si è svolta l'audizione del Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti, dott.ssa Enrica Laterza, accompagnata dal dott. Vincenzo Busa, dal dott. Natale Maria Alfonso D'Amico e dalla dott.ssa Francesca Padula, consiglieri della Sezione di controllo sugli enti. La Corte ha relazionato sulla sostenibilità della gestione degli enti previdenziali privati, evidenziando alcune situazioni critiche (CIPAG e INPGI) che hanno condotto la Commissione a effettuare ulteriori approfondimenti. Come la Covip, anche la Corte dei Conti ha, inoltre, sottolineato la necessità di completare il quadro giuridico che conforma l'attività di investimento delle Casse professionali.

Di conseguenza, l'11 giugno 2019 (resoconto sommario) sono stati auditi il Presidente della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) e il Presidente del collegio sindacale dell'ente. Il 18 giugno 2019 (resoconto sommario), proseguendo il filone di approfondimento relativo alle singole Casse, si è svolta l'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) e del Presidente del collegio sindacale dell'ente.

Dopo aver ascoltato i rappresentanti delle Casse che hanno manifestato i maggiori limiti in termini di sostenibilità, è ripresa l'attività di approfondimento specifico delle politiche di investimento e di spesa degli enti gestori, mediante l'audizione dei rappresentanti delle Casse più significative, caratterizzate da un totale dell'attivo superiore ai 10 miliardi di euro e, dunque, da una maggiore complessità del processo di allocazione delle risorse. Il 9 luglio 2019 (resoconto sommario) sono stati auditi il Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) e il Presidente del collegio sindacale dell'ente. Il 23 luglio 2019 (resoconto sommario) si è tenuta l'audizione del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) e del Presidente del collegio sindacale dell'ente. Il 29 ottobre 2019 (resoconto sommario) si è svolta l'audizione del

Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Presidente del collegio sindacale dell'ente. Il 5 novembre 2019 (resoconto sommario) sono stati auditi il Presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco) e il Presidente del collegio sindacale dell'ente. Il 12 novembre 2019 (resoconto sommario) si è svolta l'audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa) nonché del Presidente del collegio sindacale dell'ente.

Tutti i soggetti auditi hanno sottolineato che i processi decisionali di investimento dagli stessi adottati sarebbero sostanzialmente in linea con le lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze posto in consultazione e non ancora definitivamente approvato. È stato rilevato, tuttavia, che alcune disposizioni dello schema, in particolare in relazione ai limiti quantitativi a specifiche categorie di investimenti, potrebbero costituire dei vincoli eccessivi all'operatività delle Casse, limitando l'attività di potenziale supporto delle Casse all'economia reale e, in particolare, alle PMI italiane. Nel corso delle medesime audizioni sono stati evidenziati anche profili di criticità connessi agli assetti della vigilanza attualmente vigenti, nonché al sistema di imposizione fiscale disomogeneo cui sono soggetti gli enti gestori di forme pensionistiche.

Oltre ai processi decisionali relativi agli investimenti, la Commissione ha esteso la sua attività d'analisi al complesso delle regole di governo delle Casse professionali. Un particolare approfondimento è stato effettuato in tale ambito mediante le audizioni, svoltesi negli uffici di presidenza del 16 luglio 2019 e del 18 febbraio 2020, del Commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi), prof. Eugenio D'Amico. Il Commissario, alla luce della sua esperienza, ha evidenziato con apposite relazioni specifici punti di debolezza del modello di *governance* degli enti gestori, invitando la Commissione ad una riflessione sull'adeguatezza dell'attuale assetto normativo rispetto alle specificità degli enti stessi.

Dopo aver approfondito i temi della *governance* e delle politiche di investimento, la Commissione si è concentrata, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale, sul tema dell'adeguatezza delle prestazioni per i lavoratori caratterizzati da un sistema di calcolo integralmente contributivo, redditi contenuti e discontinuità contributiva. In tale contesto, il 3 dicembre 2019 (resoconto sommario), sono stati auditi i rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), i quali hanno altresì consegnato alla Commissione un documento di approfondimento delle politiche di spesa dell'ente. L'ENPAP ha presentato nel dettaglio i risultati raggiunti mediante azioni volte a sensibilizzare gli iscritti sul rapporto fra ammontare dei contributi e delle pensioni, stimolandoli attraverso tecniche di *nudge* alla scelta di un'aliquota contributiva superiore a quella minima.

Il 4 febbraio 2020 (resoconto sommario), si è svolta l'audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), mediante la quale è stato avviato uno specifico percorso della Commissione,

volto ad approfondire le spese sostenute dalle Casse per l'assistenza sanitaria integrativa dei propri iscritti.

Il 14 gennaio 2020 (resoconto sommario) e il 25 febbraio 2020 (resoconto sommario) è quindi stato audito il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Ulteriori momenti di approfondimento sono stati dedicati all'audizione dei rappresentanti dei dipendenti e degli iscritti a diverse forme di previdenza, con l'obiettivo di approfondire i limiti di funzionalità del sistema. In particolare, nell'Ufficio di Presidenza del 2 luglio 2019 sono stati ascoltati i rappresentati delle parti sociali coinvolte nel rinnovo del contratto nazionale dipendenti Casse previdenziali. Il 16 luglio 2019 sono stati auditi i rappresentanti della Federazione nazionale dei geometri e geometri laureati mobilitati (Geomobilitati). Il 10 dicembre 2019 sono stati auditi alcuni rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sul tema dei lavoratori esattoriali. L'11 febbraio 2020 sono stati auditi alcuni rappresentanti di Federcontribuenti in merito alla questione dei cosiddetti «Silenti» Enasarco.

Con l'aggravarsi dello stato di emergenza legato all'epidemia di COVID-19, a seguito della sospensione delle sedute, è stato richiesto ai soggetti di cui era già stata programmata l'audizione di fornire una memoria come base di partenza per il futuro dibattito. Si tratta: di alcuni rappresentanti di Associazione stampa romana con riferimento alla situazione dell'INPGI; di alcuni rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri sul tema della gestione di Inarcassa; del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali) sulla funzionalità del sistema previdenziale; della dott.ssa Concetta Ferrari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Considerazioni conclusive

L'attività di indagine ha evidenziato molteplici elementi critici sui quali parrebbe opportuno sollecitare interventi di carattere legislativo.

Osservando le politiche di spesa delle casse professionali, sono sorti una serie di interrogativi circa l'efficacia dell'attuale quadro normativo relativo ai fondi sanitari integrativi. La disciplina non appare adeguata all'esigenza di garantire che tali fondi vadano effettivamente ad integrare il primo pilastro del nostro sistema pubblico di salute, con il rischio di destinare un sostegno fiscale ad attività che non divengono complementari ma realizzano forme di competizione con il sistema sanitario nazionale (SSN). Ulteriori perplessità emergono circa il ruolo delle compagnie assicurative che si trovano ad operare, in qualità di «assicuratori» e gestori dei fondi sanitari, in un contesto creato principalmente per enti senza scopo di lucro, i quali tra l'altro, non rientrano nell'ambito di vigilanza di una specifica amministrazione, al di là delle attività amministrative svolte dal Ministero della salute (richiesta d'iscrizione all'anagrafe, variazioni di organigramma, dati di bilancio). Vi sono, dunque, aspetti che potrebbero essere oggetto di valutazione in merito alla necessità di un intervento nor-

mativo, con particolare riferimento ai rapporti tra i fondi sanitari integrativi e le compagnie assicurative, alle attività pubblicitarie di fondi sanitari e delle assicurazioni (per evitare la diffusione di messaggi consumistici), all'efficacia, efficienza ed equilibrio delle gestioni.

Dalle indagini effettuate è emersa con chiarezza la necessità di completare il quadro normativo relativo agli investimenti delle Casse professionali. Allo stesso tempo, è stato evidenziato come lo schema di decreto recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie delle Casse professionali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, posto in consultazione, necessiti di alcune specifiche revisioni, in merito alle quali la Commissione potrebbe esprimere una propria posizione, anche sulla base di interlocuzioni con i principali soggetti coinvolti.

Oltre a completare il quadro relativo alle decisioni di investimento, ampliando l'ottica per includervi il complesso delle regole che riguardano gli assetti di *governance* delle Casse professionali, appare opportuno valutare alcuni interventi di revisione della stessa. In particolare, nelle audizioni sono state evidenziate tre specifiche esigenze: quella di armonizzare il quadro normativo ai modelli tipizzati dal codice civile, quella di introdurre requisiti di professionalità, di onorabilità, criteri di nomina, di composizione, di genere e di comportamento degli organi sociali degli enti previdenziali, nonché quella di razionalizzare gli assetti di vigilanza.

Dagli approfondimenti effettuati sulla base degli elementi riscontrati in sede di indagine, appare opportuno avviare una riflessione sull'adeguatezza della disciplina fiscale applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ai fondi pensione e alle Casse professionali.

Sulla base dei dati trasmessi dall'INPS con riferimento al proprio patrimonio immobiliare, in relazione a quanto emerso nell'audizione del 14 gennaio 2020, appare opportuno effettuare una completa mappatura del portafoglio immobiliare dell'Istituto, nonché l'analisi della disciplina di settore per evidenziare eventuali «vincoli» legislativi alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'INPS.

Dal punto di vista degli iscritti alle forme di previdenza, appare opportuno sostenere iniziative in grado di promuovere la cultura previdenziale, attraverso interventi mirati a specifici segmenti della popolazione o relativi a tematiche trasversali.

In tale ambito, con riferimento all'adeguatezza delle future prestazioni, la Commissione intende avviare un nuovo «modulo» di indagine relativo al mancato sviluppo delle forme di previdenza complementare (cosiddetto secondo pilastro), analizzando l'operatività dei fondi pensione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria

43ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web* tv Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 16 luglio.

La PRESIDENTE ringrazia il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il suo contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Dà quindi la parola all'audita.

Il ministro CATALFO riferisce sulle tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro per l'intervento svolto, dichiara aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti la senatrice Paola BINETTI *(FIBP-UDC)*, l'onorevole Maria SPENA *(FI)*, il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, la senatrice Paola BOLDRINI *(PD)*, gli onorevoli Veronica GIANNONE *(Misto-NCI-USEI-C!-AC)* e SIANI *(PD)*.

Il ministro CATALFO risponde puntualmente ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il prezioso contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Luciano D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Luciano D'ALFONSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del presidente di Federcasse, avvocato Augusto Dell'Erba, sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti-legge nn. 18 e 23/2020
(Svolgimento e conclusione)

Luciano D'ALFONSO, *presidente,* introduce l'audizione dell'avvocato Augusto Dell'Erba, presidente di Federcasse.

Augusto DELL'ERBA, *presidente di Federcasse,* e Sergio GATTI, *direttore generale di Federcasse,* svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Alberto BAGNAI *(LSP-PS d'AZ)* a più riprese, Daniele PESCO *(M5S),* Erica RIVOLTA *(L-SP-PS d'AZ),* Luciano D'ALFONSO, *presidente,* Massimo FERRO *(FIBP-UDC),* e i deputati Ubaldo PAGANO *(PD)* e Felice Maurizio D'ETTORE *(FI),* ai quali rispondono Augusto

DELL'ERBA, *presidente di Federcasse, e* Sergio GATTI, *direttore generale di Federcasse.*

Luciano D'ALFONSO, *presidente,* ringraziando gli auditi, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono i giornalisti Duccio Tronci e Francesco Pini.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PIARULLI *(M5S)* ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto sommario, nonché il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web* tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

AUDIZIONI

Audizione dei giornalisti Duccio Tronci e Francesco Pini

La presidente PIARULLI *(M5S)* avverte che nella seduta odierna si procederà all'audizione del dei giornalisti Duccio Tronci e Francesco Pini, autori del libro «Setta di Stato». Dà la parola al dottor Pini, ricordando che anche nel corso della seduta si potranno rappresentare eventuali ragioni ostative sulla forma di pubblicità adottata e assentita preventivamente dagli auditi.

Il dottor PINI svolge una relazione introduttiva, soffermandosi sul lavoro compiuto prima della redazione del libro e fornendo esplicitazioni su talune particolari parti del volume stesso.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,20 alle ore 14,21).

Il dottor TRONCI integra la relazione introduttiva.

Intervengono e pongono quesiti i senatori RUOTOLO *(Misto)*, BOTTICI *(M5S)* e VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)* nonchè i deputati DONZELLI *(FDI)* e D'ARRANDO *(M5S)*. Dopo ulteriori interventi della senatrice BOTTICI *(M5S)* e del deputato DONZELLI *(FDI)*, pone un quesito la presidente PIARULLI *(M5S)*.

I dottori PINI e TRONCI rispondono di volta in volta e separatamente ai quesiti di ciascun parlamentare.

La presidente PIARULLI *(M5S)* ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazione sui collaboratori della Commissione

La presidente PIARULLI *(M5S)* comunica che si è completata la procedura di nomina a consulente della Commissione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Saverio Umberto De Simone, magistrato, il quale ha provveduto a firmare l'accettazione dell'incarico e del giuramento a seguito dell'autorizzazione pervenuta dall'Amministrazione di appartenenza.

RINVIO DEL SEGUITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI

Dopo che il deputato DONZELLI *(FDI)* ha comunicato l'impossibilità per i deputati di trattenersi per l'imminente inizio di votazioni presso l'Assemblea della Camera dei deputati, la presidente PIARULLI *(M5S)* rinvia il seguito dell'esame della proposta di delibera all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 21 luglio 2020

Plenaria
55ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
LEONE

Sono presenti, in videoconferenza, la professoressa Georgia Zara, docente universitaria dell'Università degli Studi di Torino, esperta psicologa e criminologa sul trattamento dei sex offenders *e il dottor Davide Parma, esperto psicoterapeuta responsabile dei programmi per maltrattanti e* sex offenders *in carcere, operante nella regione Liguria.*

È presente, in videoconferenza, il dottor Arturo Sica, collaboratore della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LEONE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione di una docente universitaria esperta psicologa e criminologa sul trattamento dei *sex offenders* e di un esperto psicoterapeuta responsabile dei programmi per *sex offenders* in carcere

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione.

Svolgono quindi la propria relazione la professoressa ZARA, indi il dottor PARMA.

La PRESIDENTE pone una domanda al dottor PARMA che fornisce i chiarimenti richiesti.

La PRESIDENTE ringrazia infine gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,50

€ 7,20